// Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — ROMA — Giovedì, 19 settembre — Numero 223.

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» » a domicilio e nel Regno: » » 30; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

Domani, 20 settembre, giusta la legge del 19 luglio 1895, n. 401, non si pubblicherà la " GAZZETTA UFFICIALE ".

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero **CCCXLVIII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista l'istanza in data 7 marzo 1906 con la quale la « Società di strade ferrate e tramvie della provincia di Piacenza e di altre provincie italiane » ha chiesto di essere autorizzata a costruire ed esercitare, una tramvia a vapore da San Niccolò a Trebbia (in comune di Rottofreno) ad Agazzano;

Vista la deliberazione 8 luglio 1905 in forza della quale il Consiglio provinciale di Piacenza concesse alla Società richiedente di impiantare la predetta tramvia sulla strada di Agazzano, di proprietà di quella Provincia;

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561 sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto del 17 giugno 1900 n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Società di strade ferrate e tramvie della provincia di Piacenza e di altre provincie italiane » è autorizzata a costruire ed esercitare una tramvia a vapore, a scartamento ordinario da San Niccolò a Trebbia (in comune di Rottofreno) ad Agazzano, in conformità del progetto portante il bollo dell'ufficio del registro di Piacenza in data 2 luglio 1905 e visto, d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici.

Art. 2.

Per l'esercizio della suddetta tramvia dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche e del relativo regolamento; le condi-

zioni contenute nel disciplinare accettato il 6 aprile 1907 dal legale rappresentante della Società concessionaria; nonchè le speciali prescrizioni di sicurezza che saranno stabilite all'atto della visita di collaudo da apposita Commissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIANTURCO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

R. PREFETTURA DI PIACENZA

Disciplinare per l'impianto e per l'esercizio di una tramvia a vapore a scartamento ordinario San Nicolò-Agazzano in provincia di Piacenza.

Art. 1.

Oggetto dell'autorizzazione.

La Società di strade ferrate e tramvie della provincia di Piacenza ed altre provincie italiane è autorizzata ad esercitare con trazione a vapore una tramvia da San Nicolò ad Agazzano in provincia di Piacenza, della lunghezza di chilometri 16.450, sotto la osservanza della legge 27 dicembre 1896, n. 561, nonchè del regolamento per l'esecuzione di detta legge, emanato con decreto 17 giugno 1900, n. 306, e di tutte le altre leggi e regolamenti vigenti, che potessero essere emanati in avvenire in materia di tramvie a trazione meccanica.

L'autorizzazione s'intende inoltre subordinata all'osservanza delle condizioni e norme fissate dal presente disciplinare.

Art. 2.

Progetto esecutivo.

L'impianto della linea annessi e dipendenti sarà fatta in conformità del progetto di massima a firma del sig. ing. Corrado Manfredi, presentato in data 30 giugno 1905, colla modificazione seguente di portare da 4 a 7 le piastre di appoggio delle traverse per ciascuna campata di binario nei rettifili e nelle curve di raggio pari o superiore a metri 70 secondo quanto viene prescritto coll'art. 7 del presente disciplinare.

Emanato il R. decreto di autorizzazione e prima dell'inizio dei lavori la Società dovrà presentare al R. ispettore capo del circolo di Milano per la superiore approvazione il progetto esecutivo a sensi dell'art. 8 del regolamento 17 giugno 1900, n. 306.

Art. 3.

Modificazioni al progetto approvato e particolari di esecuzione.

All'atto della esecuzione la Società dovrà introdurre quelle modificazioni ed aggiunte al progetto che dal Governo venissero riconosciute necessarie e prescritte nell'interesse della sicurezza dell'esercizio.

Per contro la Società stessa non potrà fare di propria iniziativa aggiunte o modificazioni al progetto approvato senza prima averne ottenuta l'approvazione dalla competente autorità.

Per tutti quei particolari che non risultassero specificatamente dal progetto o dal presente disciplinare la Società dovrà ottemperare alle prescrizioni che venissero fatte dal R. ispettore capo del circolo di Milano o dalle autorità od enti amministrativi quando fosse di loro competenza.

Art. 4.

Direzione dei lavori e dell'esercizio.

La Società terrà in Piacenza tanto pei lavori di impianto quanto per l'esercizio della linea una Direzione che la rappresenterà per tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Stazioni e fermate.

La tramvia avrà l'andamento che risulta dal progetto in data 20 giugno 1905.

Il distacco da San Nicolò avrà luogo mediante raccordo nella stazione omonima della linea Piacenza-Nibbiano esercitata dalla Società stessa previo ampliamento della stazione stessa in relazione ai bisogni del servizio comune alle due linee quando ciò venga riconosciuto necessario dal R. ispettore capo Circolo di Milano.

Saranno inoltre stabilite stazioni o fermate con binari d'incrocio o di deposito in numero sufficiente da assicurare la regolarità del servizio in conformità dei piani di dettaglio da sottoporsi all'approvazione del R. Ispettore capo del circolo di Milano. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere sottoposto all'approvazione del circolo di Milano il progetto particolareggiato della stazione di Agazzano, dell'ampliamento di quella di San Nicolò, con tutti gli impianti necessari per assicurare un regolare servizio della linea.

La lunghezza utile dei binari d'incrocio dovrà essere sufficiente pel contemporaneo ricevimento di due treni della composizione massima e il piano delle stazioni e fermate dovrà essere orizzontale o in pendenza non superiore al 3 0[0.

Art. 6.

Telefono e segnali.

Le stazioni e fermate munite di binario d'incrocio dovranno essere fra loro collegate da apposita linea telegrafica o telefonica e provviste di necessari apparecchi per un regolare servizio di corrispondenza.

Inoltre dovranno essere collocati segnali ed apparecchi avvisatori in quei punti e colle forme che verranno prescritte dall'autorità competente durante la costruzione della tramvia o dopo dell'apertura dell'esercizio.

Art. 7.

Armamento.

L'armamento della tramvia avrà lo scartamento ordinario di m. 1,445 e sarà a giunto sospeso.

Il binario sarà formato di rotaie Vignolles da khg. 18 al m. l. poggiato su 14 traverse per ogni campata di metri 12. Le traverse avranno la dimensione di metri 2.20×0.16×0.12 le giunzioni saranno fatte con steccature a cerniera lungo la linea e le stecche saranno provviste d'intacco per la caviglia d'arresto.

Saranno munite di piastre d'appoggio tutte le traverse di controgiunto, tutte le traverse cadenti su livellette al 30 o più p. 0[00, tutte quelle delle curve aventi raggio inferiore a m. 70 o sopra ogni due traverse nei rettifili o nelle curve di raggio pari o superiore a m. 70.

Le rotaie saranno fissate alle traverse a mezzo di caviglie a viti mordenti, le chiavarde delle giunzioni avranno la testa a becco per impedire la rotazione.

La posa dell'armamento sarà fatta secondo le norme adottate per le ferrovie complementari (3° tipo) in quanto siano applicabili e segnatamente nei riguardi della sopraelevazione o di allargamento di calibro nelle curve.

Le rotaie a curve saranno piegate al giusto raggio prima della posa in opera, e la massicciata tanto a scarpa libera che incassata sarà di ghiaia vagliata ed avrà un'altezza non minore di m. 0.15 sotto il piano inferiore delle traverse.

Art. 8.

Controrotaie.

Le controrotaie saranno applicate al binario entro gli abitati, negli attraversamenti e negli sbocchi di strade pubbliche o private. Del pari saranno munite di controrotaie le guide interne delle curve di raggio eguale od inferiore a m. 70 per la parte di linea sulla strada provinciale e quelle delle curve di raggio uguale o minore a metri 100 per i tratti di sede propria.

Nelle traverse degli abitati ed in corrispondenza ai passaggi a livello di altre strade, rotaie e controrotaie saranno a perfetto livello col suolo stradale.

La distanza tra fungo e fungo della rotaia e controrotaie nelle tratte in sede propria potrà anche tenersi in limiti maggiori di quelli fissati all'art. 15 del regolamento 27 giugno 1900.

In ogni caso le controrotaie dovranno essere prolungate di circa m. 1.00 oltre il punto di attacco della curva di raccordo col rettifilo.

Art. 9.

Raggi delle curve e raccordi.

I raggi delle curve in piena linea non scenderanno mai al disotto di m. 50. Nelle traverse di abitati, in quanto ciò sia reso necessario per rispetto agli ostacoli fissi saranno ammessi eccezionalmente raggi di m. 40.

Il raccordo tra la curva e i rettifili sarà fatto con curva parabolica, l'allargamento di carico non potrà mai superare i 15 mm.

La sopra elevazione e l'allargamento delle curve in quanto sia possibile dovrà ottenersi tutto sul rettifilo, ad ogni modo quest'ultimo non dovrà mai essere inferiore a m. 10, quando è interposto tra curve di senso contrario.

Art. 10.

Binario in sede propria.

Dove il binario corre in sede propria la larghezza della massicciata libera tra i due cigli superiori sarà di m. 2.70, la larghezza della piattaforma di m. 5.00 tanto nei rilevati quanto per le trincee, oltre le due cunette che avranno almeno m. 0.20 di profondità sotto il piano di formazione e m. 0.20 di larghezza sul fondo.

Le scarpe dei rilevati avranno la pendenza dall'1.5 per 1 e quelle delle trincee nei terreni ordinari la pendenza dell'1 per 1.

Art. 11.

Binario sulle strade ordinarie.

Sulle strade ordinarie in aperta campagna il binario sarà collocato da un lato, col proprio asse alla distanza non minore di m. 1.40 dal ciglio misurato al piano del ferro e in modo che resti all'ordinario carreggio quella larghezza minima libera che sarà stabilita dall'ente concedente della strada. Dove l'argine stradale viene sostenuto da un muro, tale distanza potrà essere di qualche poco ridotta.

In ogni modo considerato che la sagoma massima del materiale mobile non sarà superiore a m. 2.50, in conformità del disposto dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1896 n. 561 le distanze dall'asse del binario del ciglio opposto della strada, in nessun punto potrà essere inferiore a m. $1{,}25 + 4 = 5.25$.

Ove esistono dal lato della tramvia ostacoli fissi superiori a m. 1.20 dal piano del ferro, la distanza di detti ostacoli dall'asse del binario non potrà essere minore di m. $1.25 + 0.80 = 2.05$, e quindi in tali punti la larghezza minima della strada tra ciglio e ciglio dovrà essere di m. $2.05 + 5.25 = 7.30$.

Quando gli ostacoli fissi abbiano altezze inferiori a m. 1.20 potrà la detta distanza di m. 2.05 ridursi fino a m. 1.55, ma ad ogni modo tenuto conto del tipo della sagoma del materiale e degli spostamenti massimi delle curve, tra l'ostacolo inferiore a m. 1.20 e il punto più sporgente del materiale dovrà sempre restare un fianco non inferiore a m. 0.25.

Per tutta la parte cadente nelle strade ordinarie la zona occupata dal binario dovrà essere sistemata e mantenuta in tali condizioni di livello, rispetto al rimanente piano stradale da permettere il transito ai carri ordinari.

Art. 12.

Disposizioni speciali per le traversate degli abitati.

Nelle traverse degli abitati il binario dovrà essere collocato in guisa da recare il minimo incaglio al transito ordinario, le rotaie saranno provviste di controguida e l'interbinario selciato.

Ove sia riconosciuto necessario si potranno ordinare i necessari allargamenti anche dopo l'apertura della linea all'esercizio.

Di massima e nonostante che le traverse degli abitati devono essere percorse a passo d'uomo per la distanza dall'asse al binario dagli ostacoli fissi saranno tenute le prescrizioni dell'articolo precedente.

Art. 13.

Binari d'incrocio e di deposito.

Nelle stazioni e fermate destinate ad incrocio dei treni, si dovrà impiantare indipendentemente da eventuali binari tronchi di deposito uno o più binari allacciati con scambi alle due estremità alla linea principale di lunghezza utile corrispondente alla massima composizione dei treni.

I binari d'incrocio e di deposito dovranno distare tra loro e dal binario di corsa non meno di m. 3,30 da asse ad asse. Tutti gli scambi sia dei binari d'incrocio che di deposito dovranno essere provvisti delle traverse e picchetti di profilo indicanti la posizione limite del materiale fermo, pel sicuro transito dei treni e delle colonne di manovra.

Detta posizione limite tenuta presente la sporgenza massima del materiale si stabilisce in un minimo di m. 1.25 di distanza tra le rotaie contigue dei due binari.

Art. 14.

Materiale mobile.

La prima dotazione di materiale mobile locomotive, vetture e carri per l'esercizio della linea sarà stabilito d'accordo col R. ispettore capo del circolo di Milano.

Resta impregiudicato il diritto dell'autorità governativa di sorveglianza di prescrivere durante l'esercizio della linea quegli aumenti nella dotazione delle locomotive, vetture e carri che l'esperienza dimostrasse necessario per provvedere ad un regolare servizio di viaggiatori e merci, nonchè per la buona conservazione del materiale.

Art. 15.

Prescrizioni speciali pel materiale mobile.

Appena intervenuta l'autorizzazione per l'esercizio dalla tramvia con trazione a vapore, la Società presenterà al R. ufficio speciale delle ferrovie pel tramite del R. ispettore capo del circolo di Milano ed in doppio esemplare i disegni particolareggiati delle locomotive carrozze e carri, per la definitiva approvazione del materiale di prima dotazione. La stessa procedura sarà seguita tutte le volte che occorra provvedere nuovo materiale di tipo diverso da quello approvato.

La larghezza massima del materiale sarà di m. 2.50, la distanza tra le faccie interne dei cerchioni di uno stesso asse m. 1.30 la larghezza minima dei cerchioni mm. 100.

Il passo rigido della locomotiva non sarà maggiore di m. 1.50 e quello dei veicoli di m. 2.50, ma potrà essere permessa una maggiore distanza tra gli assi estremi ove questi abbiano gli apparecchi e la sospensione adatta per un conveniente spostamento radicale o i veicoli siano portati da carelli girevoli aventi ciascuno due assi.

L'attacco delle locomotive dei veicoli sarà fatto con apparecchio centrale munito di molle e sussidiato da catene di sicurezza.

Il peso della locomotiva e dei veicoli in servizio in nessun caso e salvo speciali provvedimenti di rinforzo all'armamento, non dovrà superare tonnellate 7 per asse.

La pressione di lavoro delle locomotive dovrà essere in relazione al diametro massimo del corpo cilindrico (d) ed allo spessore delle lamiere che lo costituiscono (S) per modo che nella formola $K = \frac{P \times d}{2 \times S}$ = il lavoro unitario non superi kg. 4 al mmq. pel ferro e kg. 5 al mmq. per l'acciaio.

Ogni locomotiva avrà due valvole di sicurezza, un tubo indicatore del livello d'acqua, due rubinetti di prova, due iniettori, una cassa a sabbia, un manometro, un fischio a bassa tonalità ed una campana per segnali, tre porta fanali per ogni testata, un porta fanale presso il manometro e tubo di livello ed avrà la scorta di due fanali da illuminazione, di un fanale da segnalamenti, di un fanaletto pel manometro e tubo di livello e di una binda da sollevamento.

Le vetture saranno convenientemente illuminate nelle ore notturne e provviste di freno manovrabile anche a mano e da ambedue i terrazzini.

I carri saranno pure tutti muniti di freno a mano o di apposito sedile pel frenatore con gli adatti ripari per la prevenzione di infortuni.

Tanto le vetture quanto i carri avranno a ciascuna testata un porta-fanale pel segnalamento della coda del treno.

Art. 16.

Freni.

I freni dovranno agire con ceppi su tutte le ruote. Quelli dei veicoli avranno la manovra a mano a mezzo di una manovella a vite, quelli delle locomotive saranno pure a vite ed anche a leva, purchè la locomotiva possa, con tale tipo di leva, rimanere frenata, mentre sarà da considerarsi soltanto come sussidiario un eventuale freno a pedale

Art. 17.

Visita preliminare di ricognizione.

Ultimati tutti i lavori di impianto e collaudato il materiale rotabile a richiesta della Società concessionaria si procederà dal R. ufficio speciale delle ferrovie del circolo di Milano ad una preliminare visita intesa ad accertare che nulla si oppone nei riguardi della regolarità e sicurezza alla apertura della linea al pubblico esercizio.

Saranno in detta visita determinate d'accordo con la concessionaria le speciali cautele e prescrizioni per l'esercizio nei punti singolari, fissate le tabelle di percorrenza dei treni e la composizione massima.

Art. 18

Composizione dei treni.

Nel determinare la composizione massima dei treni sia viaggiatori che merci e misti, si terrà presente la potenzialità minima dei binari d'incrocio, la prestazione delle locomotive in relazione alla velocità d'orario ed alle pendenze massime dei singoli tronchi, il sistema di frenatura nonchè la sicurezza e comodità del transito pubblico.

In ogni treno viaggiatori entrerà sempre in composizione o un carro merci od una vettura col compartimento pel servizio bagagli e posta.

Art. 19.

Velocità massima dei treni - Tabelle di percorrenza.

La velocità massima dei treni sarà di 20 chilometri all'ora sulle tratte di linea in rettifilo ed in curva di raggio maggiore di metri 100 e su pendenze non superiori al 20 per mille.

In tutte le traverse degli abitati la velocità sarà sempre ridotta a chilometri 8 all'ora, sulle curve di raggio inferiore a metri 100 e sulle pendenze superiori al 20 per mille sarà in ogni caso ridotta a chilometri 12.

Le tabelle di percorrenza saranno compilate su queste basi all'atto della visita preliminare di ricognizione e terranno conto delle fermate ordinarie per i servizi viaggiatori, merci, manovre, prese d'acqua ecc. e dei periodi di avviamento e rallentamento alle partenze e nelle fermate.

Art. 20.

Orari.

Gli orari saranno compilati in relazione alle tabelle delle percorrenze e presentati all'approvazione della R. prefettura pel tramite del R. Circolo d'ispezione di Milano, in triplice esemplare numerico corredato di un esemplare di orario grafico della Deputazione provinciale, e di queste approvazioni dovrà essere fatto esplicito cenno sulla lettera di trasmissione per la definitiva approvazione.

Per i treni speciali basterà che sia data in tempo debito partecipazione dell'orario numerico al R. Circolo di Milano, il quale farà le sue osservazioni alla Direzione dell'esercizio in quanto trovi eccezioni da fare nei riguardi delle percorrenze e della regolare circolazione.

Art. 21.

Personale.

Lungo la linea sarà tenuto in servizio un numero sufficiente di guardiani o cantonieri opportunamente distribuiti per evitare accidenti, per la regolare manutenzione della linea e per l'inoltro eventuale di avvisi e segnalamenti.

In corrispondenza alle traverse degli abitati sarà stabilito sempre speciale guardiano per precedere i treni durante la traversata al passo e segnandolo con bandiera o fanale e suono di cornetta.

Detto agente dovrà sempre costeggiare il lato dell'abitato più vicino al binario.

Art. 22.

Vigilanza sui lavori e sull'esercizio.

Il R. ispettore capo del Circolo di Milano vigilerà all'esecuzione dei lavori e sull'andamento da parte della Società degli obblighi derivanti dal presente disciplinare.

La sorveglianza sull'esecuzione sarà fatta pure a suo mezzo in base alle leggi e regolamenti vigenti ed istruzioni emanate o da emanarsi dal Governo in materia di tramvie a trazione meccanica.

Art. 23.

Responsabilità del concessionario.

Nonostante l'osservanza del presente disciplinare la Società concessionaria assume intera la responsabilità di ogni danno che dalla costruzione o dall'esercizio della tramvia potesse derivare alla viabilità ordinaria, alle persone od alle proprietà private. Essa risponderà senza eccezione alcuna dell'operato dei propri agenti.

Art 24.

Contributo per spese di sorveglianza.

La Società concessionaria dovrà corrispondere allo Stato un contributo annuo di L. 20 per chilometro a norma di legge.

Art. 25.

Biglietti di libera circolazione.

La Società dovrà rilasciare un biglietto di libera circolazione sull'intiera linea al prefetto di Piacenza o al consigliere delegato, al questore ed un funzionario di pubblica sicurezza da questi de-

legato, all'ispettore compartimentale del Genio civile di Piacenza, ed al funzionario che lo sostituisce in caso di assenza, al R. ispettore capo del Circolo di Milano ed a tutti i funzionari del Circolo stesso che da lui verranno designati, a tutti i componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed a quei funzionari dell'Amministrazione centrale dell'ufficio speciale ferrovie che verranno indicati.

Art. 26.

Durata dell'autorizzazione

La scadenza dell'autorizzazione per l'esercizio a trazione meccanica della tramvia avrà luogo contemporaneamente a quella della concessione per la linea Piacenza-Pianello.

Art. 27.

Consegna di documenti d'archivio.

Appena autorizzata l'apertura della linea all'esercizio, la Società consegnerà al R. prefetto di Piacenza ed al R. ispettore capo del Circolo di Milano alcuni esemplari a stampa del presente disciplinare e del regolamento di servizio.

Al R. ispettore capo del Circolo consegnerà del pari una planimetria ed un profilo della linea secondo la reale esecuzione

Art. 28.

Il presente disciplinare avrà effetto definitivo, dietro approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Per l'accettazione del suesteso disciplinare.

Ing. Corrado Manfredi, *amministratore delegato.*

Vecchi Ernesto, *teste.*

Ambra Giovanni, *teste.*

Io sottoscritto segretario delegato ai contratti presso la R. prefettura di Piacenza attesta e certifica che il sig. ing. Corrado Manfredi fu Giacomo quale amministratore delegato della Società delle tramvie a vapore della provincia di Piacenza I. Dolfus e compagni ha apposta oggi la firma sui precedenti cinque fogli del disciplinare, per l'impianto e l'esercizio di una tramvia a vapore a scartamento ordinario da San Nicolò ad Agazzano in presenza sua e dei testimoni noti ed idonei Vecchi Ernesto ed Ambra Giovanni.

Piacenza, 6 aprile 1907.

Il segretario delegato ai contratti
Dott. GIUSEPPE RADINI TEDESCHI.

Il numero* CCCL *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255, relativa ai provvedimenti a favore della Calabria, e il R. decreto 24 dicembre 1906, n. 670 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge stessa;

Visto il R. decreto 12 marzo 1899, n. 116, che istituisce in Catanzaro una scuola d'arti e mestieri;

Riconosciuta l'opportunità di riordinare detto Istituto estendendone l'efficacia e adattandolo alle nuove esigenze delle industrie cittadine;

Viste le deliberazioni: del Consiglio provinciale di Catanzaro in data 21 marzo 1907; del Consiglio comunale di Catanzaro in data 31 dicembre 1906 e 28 febbraio 1907; della Camera di commercio ed arti di Catanzaro in data 21 gennaio 1907 con le quali sono stabiliti i rispettivi contributi degli enti per il mantenimento della scuola;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola d'arti e mestieri di Catanzaro è riordinata in conformità del presente decreto e prenderà il nome di R. scuola industriale di Catanzaro.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare abili operai per le industrie meccaniche ed elettrotecniche, per la ceramica e l'ebanisteria e di prepararli altresì a diventare capi officina e capi fabbrica.

Per le esercitazioni pratiche degli allievi, per gli esperimenti, i saggi, le ricerche, che possono essere fatti anche per richiesta di privati industriali, la scuola sarà fornita:

a) di un'officina divisa nei reparti seguenti: falegnami, per meccanici, tornitori e fucinatori per fonditori, per elettricisti;

b) di un laboratorio di ceramica;

c) di un laboratorio di ebanisteria.

La scuola avrà pure gabinetti di fisica e di chimica, collezioni di modelli e di apparecchi relativi alla meccanica ed alla tecnologia, e una biblioteca.

Art. 3.

Alla spese d'impianto e di mantenimento della scuola concorreranno annualmente:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 20,000;
la provincia di Catanzaro con L. 6000;
la Camera di commercio ed arti di Catanzaro con L. 1500;
il comune di Catanzaro con L. 5000.

Il comune di Catanzaro cede pure gratuitamente il suolo pei nuovi locali, e corrisponde la somma fissa annua di L. 1000 (mille) per le spese di illuminazione e di acqua occorrente alla scuola.

Concorreranno altresì al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche e delle officine e i contributi eventuali di altri enti o privati.

Art. 4.

La scuola comprenderà un corso inferiore della durata di due anni, che è fine a sè stesso e apre l'adito al corso normale di tre anni.

Il corso normale si dividerà in quattro sezioni: sezione di elettrotecnica, sezione di meccanica, sezione di ceramica e sezione di ebanisteria.

Le materie d'insegnamento ed i relativi programmi per le lezioni e le esercitazioni saranno approvati con decreto Ministeriale.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio potrà istituire nuovi insegnamenti o nuove officine, come pure un corso serale e festivo per operai adulti, sentito il parere della Giunta di vigilanza.

Art. 5.

Per l'ammissione al corso inferiore occorrerà avere almeno l'età di 12 anni compiuti e non oltrepassare quella di 17, ed aver conseguito il diploma di maturità o la licenza elementare, in conformità del regolamento per gli esami delle scuole elementari.

Al primo anno di corso normale, oltre ai licenziati dal corso inferiore, saranno ammessi i licenziati dalle scuole di arti e mestieri e d'arte applicata all'industria, dalle scuole inferiori di commercio dipendenti dal Ministero, e i licenziati dalla scuola tecnica e dal ginnasio. Questi ultimi però dovranno superare un esame di disegno secondo il programma della scuola tecnica.

Per passare da una classe all'altra, tanto del corso inferiore quanto del corso normale, sarà obbligatorio l'esame di promozione.

L'ammissione di alunni provenienti da altre scuole di arti e mestieri dipendenti dal Ministero ad una classe qualsiasi dei due corsi sarà deliberata dal Ministero su proposta del Collegio degli insegnanti.

Alla fine dei due corsi, inferiore e normale, gli allievi dovranno superare un esame di licenza e sarà loro rilasciato analogo diploma.

Non saranno ammessi uditori, nè praticanti ad alcuno dei corsi.

Art 6.

L'anno scolastico comincierà il 1° ottobre e terminerà il 31 luglio. Nella seconda quindicina di luglio avranno luogo gli esami di promozione e di licenza; nella prima quindicina di ottobre quelli di riparazione e l'esame complementare di disegno per i licenziati del ginnasio.

Art. 7.

La direzione didattica e disciplinare della scuola sarà affidata al direttore che per queste funzioni corrisponderà direttamente col Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Egli proporrà all'approvazione del Ministero i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, dopo sentito il Collegio degli insegnanti.

Art. 8.

L'amministrazione della scuola sarà affidata ad una Giunta di vigilanza, della quale fanno parte: un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un rappresentante della provincia di Catanzaro, un rappresentante della Camera di commercio ed arti di Catanzaro, un rappresentante del comune di Catanzaro e il direttore della scuola. Avranno un rappresentante nella Giunta quegli enti o privati che in seguito contribuiranno al mantenimento della scuola con almeno 1000 lire annue.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio nominerà il presidente della Giunta, la quale eleggerà fra i suoi componenti il vice presidente ed il segretario.

I membri della Giunta durano in carica tre anni e potranno essere rieletti.

Il presidente della Giunta rappresenterà la scuola e provvederà all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta dopo l'approvazione del Ministero.

Art. 9.

La Giunta di vigilanza si adunerà, almeno una volta al mese, durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si adunerà, inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, od in seguito a domanda di almeno due componenti.

Le adunanze saranno valide quando vi interverrà la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Decadranno dal loro ufficio quei componenti della Giunta, che non interverranno alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

La decadenza sarà dichiarata dal Ministero. Il presidente della Giunta ne darà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.

Art. 10.

La Giunta di vigilanza avrà le seguenti attribuzioni:

a) provvedere al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) deliberare il bilancio preventivo e trasmetterlo al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) deliberare il conto consuntivo, che sarà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio economico della scuola. Il detto conto sarà, a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordinare le spese entro il limite del bilancio approvato dal Ministero e vigilare, sotto la sua responsabilità, che non siano superati - senza preventiva approvazione ministeriale - gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fare al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) vigilare sulla buona conservazione del materiale della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari dovrà essere trasmessa al Ministero, al quale saranno pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;

g) presentare, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

h) esercitare le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

i) promuovere da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi o da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

k) adempiere a tutte le altre funzioni contemplate nel decreto di fondazione della scuola ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 11.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero. La pianta organica indicherà quali insegnamenti debbano considerarsi di carattere complementare o speciale.

Art. 12.

Il direttore, gli insegnanti, i capi d'officina o di laboratorio saranno scelti in seguito a pubblico concorso, indetto dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Il direttore potrà però essere scelto fra il personale insegnante.

La Giunta di vigilanza avrà facoltà di farsi rappresentare da un delegato nelle commissioni giudicatrici dei concorsi.

Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi d'officina e di laboratorio, scelti in seguito a concorso, saranno nominati straordinari in via di esperimento per due anni; i medesimi saranno promossi ordinari se nel periodo di tempo avranno fatto buona prova.

Per le vacanze, che si verificassero in corso di anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti, determinati dalla tabella come aventi carattere speciale e complementare, il ministro può derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre dato buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo sarà pure nominato dal ministro sopra proposta della Giunta di vigilanza.

La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi di officina e di laboratorio e del personale amministrativo è fatta con decreto Ministeriale; la promozione a ordinario del direttore e dei professori con decreto Reale.

Il personale di servizio sarà nominato dalla Giunia di vigilanza con l'approvazione del Ministero.

Art. 13.

Sarà ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi di officina e di laboratorio dalla scuola ad un'altra della stessa natura e di egual grado, se i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto Reale o Ministeriale

Perchè i passaggi, di cui al presente articolo, possano verificarsi, occorrerà inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e che le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale.

In caso di simili passaggi saranno, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.

Art. 14.

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano il grado di ordinari come pure quelli dell'altro personale della scuola, con nomina stabile, saranno aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base allo stipendio iniziale di ruolo.

In uno speciale capitolo del bilancio della scuola saranno fatti per questo titolo gli opportuni stanziamenti di fondi.

Art. 15.

Il direttore, i professori ed i capi officina e di laboratorio ed il personale amministrativo con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabilite per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sarà inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiranno al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la predetta Cassa nazionale di previdenza.

Nella convenzione stessa sarà stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.

Art. 16.

Al personale della scuola con nomina stabile saranno applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

Il direttore coadiuverà il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola, e invigilerà sotto la sua responsabilità che siano tenuti regolarmente i registri contabili, in conformità alle disposizioni del regolamento; provvederà all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori, e l'osservanza dei regolamenti; proporrà i provvedimenti che reputerà utili e provvederà alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate informerà il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Art. 18.

Gli insegnanti eserciteranno gli uffici rispettivamente loro assegnati, sotto la vigilanza del direttore ed avranno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il Collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore, o da chi ne fa le veci, proporrà la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso; compilerà i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari; farà le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico e sulle punizioni più gravi da infliggere agli allievi a norma del regolamento interno della scuola.

Il Collegio degli insegnanti si riunirà, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti, che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 19.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto dal Banco di Napoli, al quale saranno direttamente versati i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 20.

Con regolamento interno, da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Giunta di vigilanza saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, nonchè le norme per la concessione di borse di studio; gli obblighi degli alunni e del presidente della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 21.

Lo scioglimento della scuola sarà eventualmente fatto con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio. In tal caso il personale della scuola stessa cesserà dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, e in proporzione dei relativi contributi, un assegno, non maggiore della metà, nè maggiore di un terzo, nè minore del quarto, se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola o in un ufficio dipendente da una Amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione di organico.

Art. 22.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, quanto appartiene alla scuola soppressa andrà a vantaggio della scuola, che verrà fondata in sostituzione di essa.

Art. 23.

È data facoltà al Ministero di agricoltura, industria e commercio di derogare alle disposizioni dell'art. 12 del presente decreto per quanto riguarda il personale attualmente in servizio presso la scuola.

Art. 24.

Nel bilancio della scuola sarà iscritta la somma di lire duemila per borse di studio da conferirsi per concorso a giovanetti forniti della licenza elementare, che vogliono frequentare la scuola in qualità di convittori a pagamento presso il locale orfanotrofio maschile.

Tale somma sarà aumentata di lire seicento a carico del bilancio dello Stato, da prelevarsi dai fondi disposti dall'art. 81 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Perugia, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Giove;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, ed i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della Congregazione di carità di Giove è sciolta e la temporanea gestione è affidata a norma di legge al R. Commissario straordinario presso il Comune.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 12 settembre 1907, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Anguillara Sabazia (Roma).*

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di un altro mese il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Anguillara Sabazia.

Siffatta proroga è necessaria per completare il riordinamento di quell'azienda e perchè non è opportuno indire entro breve termine le elezioni essendo la cittadinanza in grave agitazione a causa della promossa rivendicazione degli usi civici sulla tenuta Galeria.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, ed il successivo Nostro decreto che proroga di due mesi il termine per la sua ricostituzione;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Anguillara Sabazia è prorogato di un mese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 12 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 12 settembre 1907, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Francolise (Caserta).*

SIRE!

Il commissario straordinario per l'Amministrazione comunale di Francolise, attuati i più urgenti provvedimenti per ricondurre quell'azienda a normale funzionamento, deve tuttora dar corso a molti importanti atti per cui non sarebbe sufficiente il periodo che ancora rimane della provvisoria gestione.

Occorre, infatti, riordinare l'archivio, completare il registro di anagrafe, procedere alla formazione degli inventari e, principalmente, dare opera efficace per la sistemazione della finanza comunale, promuovendo gli atti coattivi contro i morosi al pagamento dei canoni demaniali e di altre prestazioni, proseguendo le pratiche conciliatrici per la riscossione di crediti degli utenti di strade vicinali e preparando i ruoli per la tassa sugli esercizi del corrrente anno.

Mi onoro, pertanto sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Francolise, in provincia di Caserta;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Francolise è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 12 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 12 settembre 1907, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Stefanaconi (Catanzaro).*

SIRE!

Iniziato il riordinamento dell'archivio, compilati gli inventari, sistemati quasi tutti i servizi pubblici, il commissario straordinario per l'Amministrazione comunale di Stefanaconi deve provvedere ancora al miglioramento della viabilità, alla reintegra di numerose usurpazioni di suolo pubblico già accertate e alla liquidazione di molti importanti crediti da cessati contabili.

Dall'esame dei conti per gli esercizi 1902 e 1903 sono risultate notevoli responsabilità a carico degli amministratori, ed è opportuno che, a mezzo del medesimo commissario, si proceda alla revisione delle contabilità per gli esercizi successivi.

Conviene anche condurre a termine gli accertamenti già iniziati circa la distribuzione, fatta dalla disciolta Amministrazione, dei sussidi accordati al Comune in occasione del terremoto.

Mi onoro pertanto sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Stefanaconi, in provincia di Catanzaro;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Stefanaconi è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 12 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei comuni di Casal Fiumanese in provincia di Bologna, di Pescarolo, in provincia di Cremona e di Inverso Porto, in provincia di Torino, è stato con decreto del 17 settembre 1907, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO

Il giorno 16 corr., in Sigilletto e in Collina, provincia di Udine, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telefonico comunale collegato con l'ufficio telegrafico di Forni Avoltri.

Roma, 17 settembre 1907.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

al 31 AGOSTO 1907

	AL 30 giugno 1907	AL 31 agosto 1907	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	494,427,636 71	430,613,871 87	— 63,813,764 84
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	322,084,662 49	489,513,767 83	+ 167,429,105 34
Insieme	816,512,299 20	920,127,629 70	+ 103,615,330 50
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	595,019,463 21	596,342,729 88	— 1,323,266 67
Situazione del Tesoro	+ 221,492,835 99	+ 323,784,899 82	+ 102,292,063 83

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa alla chiusura dell' esercizio 1906-907	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	376,016,487 10	
	Fondi in via ed all'estero	118,411,149 61	
			494,427,636 71

INCASSI (versamenti in Tesoreria)

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
in conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie o straordinarie	179,174,822 50	127,090,027 13	306,264,849 63	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	—	—	—	
	» III. - Movimento di capitali	27,997,837 57	16,845,953 73	44,843,791 30	
	» IV. - Partite di giro	1,359,818 25	2,241,558 83	3,601,377 08	
		208,532,478 32	146,177,539 69	354,710,018 01	354,710,018 01
in conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro	10,634,000 —	11,954,000 —	22,588,000 —	
	Vaglia del Tesoro	164,916,069 84	165,492,427 91	330,408,497 75	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	—	5,000,000 —	5,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	20 —	117 59	137 59	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	595,254 76	3,133,844 09	3,729,098 85	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	11,000,000 —	29,000,000 —	40,000,000 —	
	Altre amministrazioni in conto corrente fruttifero	54,105 44	40,000 —	94,105 44	
	Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero	5,907,011 95	7,443,089 61	13,350,101 56	
	Incassi da regolare	33,610,582 90	47,730,503 10	81,341,086 —	
	Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 legge 3 marzo 1898, n. 47	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	—	—	—	
		226,717,044 89	269,793,982 30	496,511,027 19	496,511,027 19
in conto crediti di Tesoreria	Valuta presso la Cassa depositi e prestiti (art. 21 della legge 8 agosto 1895, n. 486)	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	40,403,465 90	2,286 —	40,405,751 90	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	8,935,005 90	—	8,935,005 90	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	912,150 27	—	912,150 27	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficenze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	158 99	158 99	
	Diversi	42,814,334 76	23,278,793 08	66,093,127 84	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto come sopra	2,456,140 —	—	2,456,140 —	
		95,521,096 83	23,281,238 07	118,802,334 90	118,802,334 90
				Totale . .	1,464,451,016 81

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 31 AGOSTO 1907. AVERE

	Pagamenti	MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
in conto speso di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	100,384,500 84	100,012,976 67	200,397,477 51	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	130,978 99	253,593 78	384,572 77	
	» III. - Movimento di capitali	15,003,776 94	15,522,388 01	30,526,164 95	
	» IV. - Partite di giro	5,548,896 56	2,512,611 25	8,061,507 81	
		121,068,153 33	118,301,719 56	239,369,723 04	239,369,723 04
	Decreti di scarico	17,237 27	11,983 87	29,221 14	29,221 14
	Decreti Ministeriali di prelevamento in esecuzione delle leggi 21 marzo 1907, n. 117 e 21 marzo 1907, n. 111	11,369,000 —	1,650,000 —	13,019,000 —	13,019,000 —
in conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro	14,675,500 —	8,755,000 —	23,430,500 —	
	Vaglia del Tesoro	165,497,496 18	157,015,742 60	322,513,238 78	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	2,000,000 —	2,000,000 —	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	40,403,465 90	781,416 —	41,184,881 90	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	8,935,005 90	—	8,935,005 90	
	Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	11,718 05	—	11,718 05	
	Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3,576,959 68	2,869,788 92	6,446,748 60	
	Incassi da regolare	42,523,985 58	45,685,541 71	88,209,527 29	
	Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 della legge 3 marzo 1898, n. 47	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	2,456,140 —	—	2,456,140 —	
		278,080,271 29	217,107,489 23	495,187,760 52	495,187,760 52
in conto crediti di Tesoreria	Valuta presso la Cassa depositi e prestiti (art. 21 della legge 8 agosto 1895, n. 47)	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	14,270,091 65	125,245,518 87	139,515,610 52	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	920,784 77	3,993,553 87	4,914,338 64	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	10,254,736 08	31,789,802 09	42,044,538 17	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	6,172,147 93	6,635,420 06	12,807,567 99	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi	35,644,558 99	51,304,825 93	86,949,384 92	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	—	—	
		67,262,319 42	218,969,120 82	286,231,110 21	286,231,110 21
	Totale dei pagamenti				1,033,837,144 94
(a) Fondo di cassa a 31 agosto 1907	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca			309,548,323 71	
	Fondi in via ed all'estero			121,065,548 16	430,613,871 87
	TOTALE				1,464,451,016 81

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 115,018,670 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI TESORERIA

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1907	Al 31 agosto 1907
Buoni del Tesoro	114,660,500 —	113,818,000 —
Vaglia del Tesoro	26,576,267 85	34,471,526 82
Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	20,000,000 —	23,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	248,678,431 49	207,493,687 18
Id. del Fondo culto id. id.	16,636,908 12	20,366,006 97
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	59,640,995 76	90,705,989 86
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	1,464.539 41	1,546,926 80
Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero	36,610,233 68	43,513,586 64
Incassi da regolare	33,246,776 90	26,378,335 61
Biglietti di Stato emessi per l'articolo 11 della legge 3 marzo 1898, n. 47	11,250,000 —	11,250,000 —
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 7 gennaio 1897, n. 9	26,254,810 —	23,798,670 —
Totale...	595,019,463 21	596,342,729 88

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1907	Al 31 agosto 1907
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti (art. 21 della legge 8 agosto 1895, n. 486)	91,250,000 —	91,250,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	69,425,090 56	168,534,949 18
Id. del Fondo pel culto id. id.	19,960,765 48	24,875,104 12
Cassa depositi e prestiti id. id.	57,475,475 72	90,585,007 99
Altre Amministrazioni id. id.	31,915,114 86	43,810,532 58
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	1,712,164 59	1,712,005 60
Diversi	24,091,241 28	44,947,493 36
Operazione fatta col Banco di Napoli, come sopra	26,254,810 —	23,798,670 —
Totale...	322,084,662 49	489,513,767 83

Avvertenza — Oltre il fondo di cassa esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:
A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 31 agosto p. p. ascendeva a L. 119,901.03;
B) quello delle altre contabilità speciali che alla stessa data era di L. 23,164,081.67.

PROSPETTO degli incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di agosto 1907 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1907-908 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

INCASSI	MESE di agosto 1907	MESE di agosto 1906	DIFFERENZA nel 1907	Da luglio 1907 a tutto agosto 1907	Da luglio 1906 a tutto agosto 1906	DIFFERENZA nel 1907
Entrata ordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettive:*						
Redditi patrimoniali dello Stato	3,937,039 44	6,425,003 69	— (1) 2,487,964 25	7,706,146 75	13,908,688 36	— 6,202,541 61
CONTRIBUTI – Imposte dirette – Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati	28,595,924 72	30,164,734 18	— 1,568,809 46	29,924,246 80	30,334,565 75	— 410,318 95
Imposte dirette – Imposta sui redditi di ricchezza mobile	32,477,047 60	29,733,740 92	+ 2,743,306 68	35,346,031 22	32,125,039 04	+ 3,220,992 18
Tasse sugli affari – Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	18,725,969 50	17,974,630 14	+ 751,339 36	47,041,914 99	44,455,985 37	+ 2,585,929 62
Tasse sugli affari – Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	2,600,392 67	2,881,048 21	— 280,655 54	5,355,816 68	5,521,942 97	— 166,126 29
Tasse sugli affari – Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	888 —	— 888 —	—	1,785 30	— 1,785 30
Tasse di consumo – Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	12,750,033 37	13,433,381 43	— 683,348 06	21,522,474 43	21,978,457 30	— 455,982 87
Tasse di consumo – Dogane e diritti maritt.	23,446,929 26	22,070,167 97	+ 1,376,761 29	51,807,041 41	45,914,713 13	+ 5,892,328 28
Tasse di consumo – Dazi interni di consumo esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	3,021,406 51	2,860,711 67	+ 160,694 84	5,473,742 78	5,622,296 91	— 148,554 13
Tasse di consumo – Dazio di consumo della città di Napoli	—	—	—	—	—	—
Tasse di consumo – Dazio di consumo della città di Roma	1,101,167 21	1,120,946 43	— 19,779 22	2,298,640 79	2,326,719 30	— 28,078 51
Privative – Tabacchi	20,902,754 78	19,402,074 02	+ 1,500,680 76	41,303,066 60	37,945,713 51	+ 3,357,353 09
Privative – Sali	6,843,469 68	6,783,113 49	+ 60,356 19	12,749,297 95	12,687,966 30	+ 61,331 65
Privative – Prodotto di vendita del chinino e proventi acces.	213,070 39	197,293 24	+ 15,777 15	417,890 02	406,402 02	+ 11,488 —
Privative – Lotto	8,506,052 23	11,147,017 69	— 2,640,965 46	14,049,134 72	16,621,486 18	— 2,572,351 46
Proventi dei servizi pubblici – Poste	7,580,598 47	6,960,271 53	+ 620,323 94	15,488,228 85	14,384.449 94	+ 1,103,778 91
Proventi dei servizi pubblici – Telegrafi	1,702,984 33	1,599,366 37	+ 103,617 97	2,981,409 57	2,995.386 45	— 13,976 88
Proventi dei servizi pubblici – Servizi diversi	1,465,685 07	1,152,474 53	+ 313,210 54	3,265,313 50	2,760,046 76	+ 505,266 74
Rimborsi e concorsi nelle spese	1,439,846 58	1,975,956 80	— 536,110 22	3,097,387 73	3,647,781 25	— 550,393 52
Entrate diverse	1,540,951 76	2,578,923 02	— (2) 1,037,971 26	3,723,618 31	5,406,954 76	— 1,683,336 45
TOTALE *Entrata ordinaria*	176,851,323 57	178,461,733 33	— 1,610,409 76	303,551,403 10	299,046,380 60	+ 4.505,022 50
Entrata straordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	237,496 57	234,043 99	+ 3,452 58	369,720 21	286.057 66	+ 83,662 55
Entrate diverse	2,085,644 52	1,717,497 74	+ 368,146 78	2,333,340 58	1,889,951 94	+ 443,388 64
Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta fondiaria	—	—	—	—	—	—
Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	—	—	—	—	—	—
Capitoli aggiunti per resti attivi – Residui attivi diversi	357 84	600,226 26	— 599,868 42	10,385 74	600 399 29	— 590,013 55
Categoria II.						
Costruzione di strade ferrate	—	—	—	—	50 —	— 50 —
Categoria III. - *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	414,134 09	380,596 13	+ 33,537 96	1,296,402 27	1,173,010 87	+ 123,391 40
Accensione di debiti	15,852,833 31	14,830,056 34	+ (3) 1,022,776 97	29,352,833 31	16,870,443 26	+ 12,482,390 05
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	290,791 45	301,589 —	— 10,797 55	293,655 29	467,046 45	— 173,391 16
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	—	—	—	—	—	—
Partite che si compensano nella spesa	11,440,078 72	91,236 64	+ (4) 11,348,842 08	13,900,900 43	979,063 83	+ 12,921,836 60
Ricuperi diversi	—	—	—	—	—	—
Capitoli aggiunti per resti attivi	—	—	—	—	—	—
TOTALE *Entrata straordinaria*	30,321,336 50	18,155,246 10	+ 12,166,090 40	47,557,237 83	22,266,023 30	+ 25,291,214 53
Categoria IV. - Partite di giro	1,359,818 25	1,580,210 63	— 220,392 38	3,601,377 08	3,776,129 27	— 174,752 19
TOTALE GENERALE	208,532,478 32	198,197,190 06	+ 10,335,288 26	354,710,018 01	325,088,533 17	+ 29,621,484 84

PROSPETTO dei pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di agosto 1907 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1907-908 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

MINISTERI	MESE di agosto 1907	MESE di agosto 1906	DIFFERENZA nel 1907	Da luglio 1907 a tutto agosto 1907	Da luglio 1906 a tutto agosto 1906	DIFFERENZA nel 1907
Ministero del tesoro	26,636,487 24	74,707,473 97	— 48,070,986 73	59,292,684 98	96,319,523 96	— 37,026,838 98
Id. delle finanze	21,325,258 29	27,956,267 35	— 6,631,009 06	33,213,055 86	43,740,321 70	— 10,527,265 84
Id. di grazia e giustizia	3,579,815 67	3,646,800 72	— 66,985 05	6,908,947 60	6,913,853 37	— 4,905 77
Id. degli affari esteri	1,156,908 90	3,538,004 69	— 2,381,095 79	1,655,986 81	3,802,081 68	— 2,146,094 87
Id. dell'istruzione pubblica	6,197,317 96	4,886,409 38	+ 1,310,908 58	9,738,469 16	7,954,604 48	+ 1,783,864 68
Id. dell'interno	6,551,202 24	5,573,174 75	+ 978,027 49	19,225,248 67	17,626,688 36	+ 1,598,560 31
Id. dei lavori pubblici	11,506,374 88	11,601,825 04	— 95,450 16	17,833,862 05	16,786,282 77	+ 1,047,579 28
Id. delle poste e dei telegrafi	8,250,128 88	6,039,724 61	+ 2,210,404 27	23,510,994 50	18,075,510 52	+ 5,435,483 98
Id. della guerra	22,815,555 87	26,199,385 93	— 3,383,830 06	42,685,596 84	42,221,483 45	+ 464,113 39
Id. della marina	11,394,968 18	11,204,795 28	+ 190,172 90	22,253,597 38	17,718,454 38	+ 4,535,143 —
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	1,564,135 22	1,653,256 57	— 89,121 35	3,051,279 19	3,205,650 28	— 154,371 09
TOTALE pagamenti di bilancio	121,068,153 33	177,097,118 29	— 56,028,964 96	239,369,723 04	274,364,454 95	— 34,994,731 91
Decreti di scarico	17,237 27	10,670 60	+ 6,557 67	29,221 14	10,679 60	+ 18,541 54
Decreti Ministeriali di prelevamento (Leggi 21 marzo 1907, n. 117 e 24 marzo 1907, n. 111)	11,369,000 —	—	+ 11,369,000 —	13,019,000 —	—	+ 13,019,000 —
TOTALE PAGAMENTI	132,454,390 60	177,107,797 89	— 44,653,407 29	252,417,944 18	274,375,134 55	— 21,957,190 37

NOTE

Mese di agosto 1907

1. Minore introito in conto prodotto netto delle ferrovie non concesse ad imprese private.

2. Nessun versamento è stato effettuato per interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria per le liquidazioni ferroviarie e per le nuove spese straordinarie.

3. Maggiori versamenti per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e provviste di materiale rotabile.

4. L'aumento è dovuto ai versamenti eseguiti in dipendenza della legge 24 marzo 1907 n. 111, riguardante il miglioramento ed ampliamento dei servizi postali, telegrafici e telefonici.

Roma, 18 settembre 1907.

Per il direttore capo della divisione 5ª
BOCCHI.

Per il direttore generale
MORTARA.

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,294,020 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 80, al nome di *Fauri Giulia* fu Giuliano, minore, sotto la cura'ela di Cardone Giacomo, domiciliata a Balargero (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Favre Giuseppa-Giulia* fu Giuliano, minore, sotto la tutela di Cardone Giacomo, domiciliata a Balangero (Torino), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 settembre 1907

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 511,793 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 806.25 - 752.50, al nome di Pugliese *Giulio*, Guido, Itala ed Emilia di Alfredo, minori, sotto la patria potestà del padre, prole nata da Levi Laura fu Giulio-Giacomo, moglie di Pugliese Alfredo, e prole nascitura dalla medesima, domiciliati ad Ivrea (Torino) vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Pugliese Diamantina fu Elia, vedova di Levi Giulio Giacomo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pugliese *Giulia*, Guido, Itala ed Emilia di Alfredo, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 14 settembre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,065,814 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 180, al nome di Cordelli *Bice*, Amilcare, *Maria*, Nazzarena ed Astorre fu Flavio, minori, sotto la patria potestà della madre Giacomini Angela, domiciliati a Civitavecchia (Roma), con usufrutto a favore di Giacomini Angela fu Domenico, vedova di Cordelli Flavio, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cordelli *Maria* detta Bice, Amilcare, *Giulia-Giacinta-Felice-Maria* detta Maria, Nazzarena, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell' articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 settembre 1907.

Per il direttore generale
A. CASINI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: nn. 466,302, 466,303, 466,304, 466,305, 466,306 e 466,307 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 187.50-175 caduna i primi cinque e per L. 37.50-35 il sesto, intestati a *Ponle* Maria fu Luigi, nubile, domiciliata in Alassio (Genova), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Ponte* Maria, ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 18 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 468,777 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 622.50 - 581, al nome di Gomez Paloma Giuseppe e Raffaele fu *Eduardo*, minori, sotto la patria potestà della madre Moles Irene fu Giuseppe, ora moglie di Tufarelli Giovanni, domiciliati in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gomez Paloma Giuseppe e Raffaele fu *Filippo Eduardo*, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 443,335 d'inscrizione per L. 1177.50 - 1099, (già numero 1,345,716 del consolidato 5 0[0) e n. 485,178 d' iscrizione per L. 375 - 350 (già n. 1,390,645 del consolidato 5 0[0) al nome di

Patella *Celestina* fu Filippo, nubile, domiciliata in Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Patella *Maria-Celeste* fu Filippo, ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 18 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Borromeo Antonio fu Santino ha denunziato lo smarrimento delle ricevute n. 12,561, e n. 7,420, stategli rilasciate dalla sede della Banca d'Italia di Milano, rispettivamente in data 21 giugno e 2 luglio 1907, in seguito alla presentazione per conversione di 15 cartelle della rendita complessiva di L. 195, consolidato 5 0[0, e di un certificato della rendita di L. 100.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Borromeo Antonio fu Santino, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle predette ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

Roma, il 18 settembre 1907.

Per il direttore generale
A. CASINI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il sig. Zeppegno Arnaldo di Felice, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 10,238 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia di Torino in data 7 giugno 1907, in seguito alla presentazione per conversione di un certificato della rendita di L. 110, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnata al signor Zeppegno Arnaldo di Felice il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 18 settembre 1907.

Per il direttore generale
A. CASINI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Riva Tranquillo fu Stefano ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 10829 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia in Torino in data 23 giugno 1907, in seguito alla presentazione per conversione di tre certificati della rendita complessiva di L. 815, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Riva Tranquillo fu Stefano i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 18 settembre 1907.

Per il direttore generale
A. CASINI.

AVVISO.

Estinzione del debito parmense 5 0[0 lordo, creato coi decreti Sovrani 15-16 giugno 1827, in esecuzione della legge 11 luglio 1907, n. 474, e secondo le disposizioni contenute nel R. decreto 23 agosto 1907, n. 614.

Si fa noto al pubblico che le rendite del debito parmense 15-16 giugno 1827 cessano col 23 settembre 1907 di esser dovute; ed il corrispondente capitale, in ragione di L. 100 per ogni 5 lire di rendita iscritta, è posto a disposizione degli aventi diritto.

Cartelle al portatore.

Il rimborso del capitale delle cartelle al portatore sarà fatto a favore di chi le presenta a questa Direzione generale - o direttamente o a mezzo delle intendenze di finanza del Regno esclusa quella di Roma - accompagnate da apposita domanda in carta libera; ed il rimborso verrà effettuato mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria provinciale.

Certificati nominativi liberi.

Il rimborso del capitale dei certificati nominativi sarà fatto a favore dei rispettivi intestatari o dei loro aventi causa, previa esibizione dei certificati stessi accompagnati da apposita domanda in carta libera con i documenti richiesti dal regolamento sul Debito pubblico per il tramutamento delle rendite nominative in cartelle al portatore, escluso l'atto di consenso.

Certificati nominativi vincolati.

Il rimborso del capitale dei certificati nominativi vincolati non può esser fatto se non previa cancellazione dei vincoli, da giustificarsi nei modi stabiliti per le rendite del Debito pubblico.

AVVERTENZA.

Il capitale dei certificati nominativi per i quali a tutto il 22 settembre 1907 non sia stata presentata domanda di rimborso, sarà versato alla Cassa depositi e prestiti, formandosene altrettanti depositi al nome degli attuali intestatari e coi vincoli che si trovassero ora annotati sui rispettivi certificati.

Per esigere le somme depositate devonsi seguire le formalità stabilite pel rimborso dei certificati nominativi e le relative domande devono essere dirette all'Amministrazione del Debito pubblico, la quale promuoverà dalla Direzione Generale dalla Cassa depositi e prestiti le disposizioni di pagamento.

Roma, 2 settembre 1907.

Per il direttore generale.
ZULIANI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 19 settembre, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.86 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 19 settembre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d' accordo

fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

18 settembre 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	101.77 74	99 89 74	100.95 98
3 1/2 % *netto*.	100.74 79	98.99 79	99.98 71
3 % *lordo*....	69 40 83	68.20 83	68.28 58

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso speciale a tre cattedre di storia e geografia di RR. Istituti tecnici.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso speciale, per titoli e per esame, alle seguenti cattedre di storia e geografia in corsi maschili o con classi miste di RR. Istituti tecnici:

1° una cattedra nel R. Istituto tecnico « Pitagora » di Bari;

2° una cattedra nel R. Istituto tecnico « Jacopo Barozzi » di Modena;

3° una cattedra nel R. Istituto tecnico « Filippo Parlatore » di Palermo.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. Nella domanda il concorrente deve dichiarare con precisione a quale o a quali delle sopraddette cattedre egli concorre.

La domanda deve contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente o quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento di storia e geografia negli Istituti tecnici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento [illegible] laurea [illegible];

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al medico provinciale, per la visita ch'egli farà al concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5, i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non compreso nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne; verificandosi la vacanza di qualche cattedra di ruolo in corsi femminili si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti delle discipline che si insegnano dalle cattedre messe a concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

La Commissione giudicatrice formerà una graduatoria finale distinta per ciascuna delle cattedre poste a concorso, comprendente al massimo tre nomi: quei concorrenti che abbiano meritato una votazione complessiva inferiore a otto decimi non potranno esservi inclusi.

Di ciascuna graduatoria l'Amministrazione si varrà soltanto per provvedere alla cattedra corrispondente.

Se il vincitore di una delle cattedre poste a concorso non abbia già un posto di ruolo nelle scuole medie governative, lo otterrà col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200. Se

egli sia straordinario o ordinario di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, si applicheranno le norme dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Nel caso che il vincitore rifiuti la cattedra, o ricevutane l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all' Amministrazione che la accetta, o risulti irreperibile, perderà ogni diritto derivante dall'essere stata compresa nella graduatoria.

Per ottenere la cattedra il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso speciale a due cattedre di fisica di RR. Istituti tecnici.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamemto approvate col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso speciale, per titoli e per esami, alle seguenti cattedre di fisica in corsi maschili o con classi miste di RR. istituti tecnici:

1° una cattedra nel R. Istituto tecnico « Alberto Lamarmora » di Sassari;

2° una cattedra nel R. Istituto tecnico « Vittorio Emanuele II » di Perugia.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. Nella domanda il concorrente deve dichiarare con precisione se concorre a entrambe le cattedre o a quale di esse.

La domanda deve inoltre contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142 a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione allo insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'articolo 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469.

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905) che abiliti all'insegnamento della chimica negli Istituti tecnici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al medico provinciale, per la visita ch'egli farà al concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria, provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, correlata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

La Commissione giudicatrice formerà una graduatoria finale distinta per ciascuna delle cattedre poste a concorso, comprendente al massimo tre nomi: quei concorrenti che abbiano meritato una votazione complessiva inferiore a otto decimi non potranno esservi inclusi.

Di ciascuna graduatoria l'Amministrazione si varrà soltanto per provvedere alla cattedra corrispondente.

Se il vincitore di una delle cattedre poste a concorso non abbia già un posto di ruolo nelle scuole medie governative, lo otterrà col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200. Se egli sia straordinario o ordinario di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, si applicheranno le norme dell' articolo 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Nel caso che il vincitore rifiuti la cattedra, o ricevutane l' offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all' Amministrazione che la accetta, o risulti irreperibile, perderà ogni diritto derivante dall'essere stato compreso nella corrispondente graduatoria.

Per ottenere la cattedra il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso speciale a una cattedra di chimica del R. Istituto tecnico di Roma.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso speciale, per titoli e per esame, a una cattedra di chimica nei corsi maschili o con classi miste del R. Istituto tecnico « Leonardo da Vinci » di Roma.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della fisica negli Istituti tecnici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al medico provinciale per la visita ch'egli farà al concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5, i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso, riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 548.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

La graduatoria finale comprenderà al massimo tre nomi: quei concorrenti che abbiano meritato una votazione complessiva inferiore a otto decimi non potranno esservi inclusi.

Della graduatoria l'Amministrazione si varrà soltanto per provvedere alla cattedra messa a concorso.

Se il vincitore della cattedra non abbia già un posto di ruolo nelle scuole medie governative, lo otterrà col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200. Se egli sia straordinario o ordinario di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, si applicheranno le norme dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Nel caso che il vincitore rifiuti la cattedra, o ricevutane l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, o risulti irreperibile, perderà ogni diritto derivante dall'essere stato compreso nella graduatoria.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
3 RAVA.

Concorso speciale a due cattedre di lingua inglese del R. Istituto tecnico di Palermo.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso speciale, per titoli e per esame, a due cattedre (*A* e *B*) di lingua inglese nei corsi maschili o con classi miste del R. Istituto tecnico « Filippo Parlatore » di Palermo.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. Nella domanda il concorrente deve dichiarare se concorra a entrambe le cattedre o a quale di esse.

La domanda deve inoltre contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della lingua inglese negli Istituti tecnici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami pel conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al *medico provinciale*, per la visita ch'egli farà al concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero.

Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248. I concorrenti dovranno svolgere il tema interamente in inglese.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, in una prova di cultura generale, e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

La Commissione giudicatrice formerà una graduatoria finale distinta per ciascuna delle cattedre poste a concorso, comprendente al massimo tre nomi: quei concorrenti che abbiano meritato una votazione complessiva inferiore a otto decimi non potranno esservi inclusi.

Di ciascuna graduatoria l'Amministrazione si varrà soltanto per provvedere alla cattedra corrispondente.

Se il vincitore di una delle cattedre poste a concorso non abbia già un posto di ruolo nelle scuole medie governative, lo otterrà col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200. Se egli sia straordinario o ordinario di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, si applicheranno le norme dell'articolo 6 della legge 8 aprile 1906 n. 142.

Nel caso che il vincitore rifiuti la cattedra, o ricevutane l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, o risulti irreperibile, perderà ogni diritto derivante dall'essere stato compreso nella corrispondente graduatoria.

Per ottenere la cattedra il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso speciale a una cattedra di lingua francese del R. Istituto tecnico di Messina.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso speciale, per titoli e per esame, a una cattedra di lingua francese nei corsi maschili o con classi miste del R. Istituto tecnico « A. M. Jaci » di Messina.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l' avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della lingua francese negli Istituti tecnici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami sostenuti pel conseguimento del diploma;

7° specchietto dei punti riportati negli esami per il conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al medico provinciale, per la visita ch'egli farà al concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4 e 5, i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero.

Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248. I concorrenti dovranno svolgere il tema interamente in francese.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, in una prova di cultura generale e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

La graduatoria finale comprenderà al massimo tre nomi: quei concorrenti che abbiano meritato una votazione complessiva inferiore a otto decimi non potranno esservi inclusi.

Della graduatoria l'Amministrazione si varrà soltanto per provvedere alla cattedra messa a concorso.

Se il vincitore della cattedra non abbia già un posto di ruolo nelle scuole medie governative, lo otterrà col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200. Se egli sia straordinario o ordinario di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, si applicheranno le norme dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Nel caso che il vincitore rifiuti la cattedra, o ricevutane l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, o risulti irreperibile, perderà ogni diritto derivante dall'essere stato compreso nella graduatoria.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso speciale a una cattedra di costruzioni, disegno di costruzioni e geometria descrittiva del R. Istituto tecnico di Macerata.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, num. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso speciale, per titoli e per esame, ad una cattedra di costruzioni, disegno di costruzioni e geometria descrittiva nei corsi maschili o con classi miste del R. Istituto tecnico *Alberigo Gentili* di Macerata.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente quella sede presso la quale intende sostenere la prova scritta o grafica, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento di costruzioni, disegno di costruzioni e geometria descrittiva negli Istituti tecnici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pe conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti o le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al medico provinciale, per la visita ch'egli farà al concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta o grafica e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta o grafica.

Sono sedi di esame per la prova scritta o grafica: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta o grafica e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

La graduatoria finale comprenderà al massimo tre nomi: quei concorrenti che abbiano meritato una votazione complessiva inferiore a otto decimi non potranno esservi inclusi.

Della graduatoria l'Amministrazione si varrà soltanto per provvedere alla cattedra messa a concorso.

Se il vincitore della cattedra non abbia già un posto di ruolo nelle scuole medie governative, lo otterrà col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200. Se egli sia straordinario od ordinario di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, si applicheranno le norme dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Nel caso che il vincitore rifiuti la cattedra, o ricevutane l'offerta, lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, o risulti irreperibile, perderà ogni diritto derivante dall'essere stato compreso nella graduatoria.

Per ottenere la cattedra il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorsi speciali a cattedre di disegno di RR. Istituti tecnici.

I.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso speciale, per titoli e per esame, alle seguenti cattedre di disegno in corsi maschili o con classi miste di Regi Istituti tecnici:

1° una cattedra nel R. Istituto tecnico « A. M. Jaci » di Messina;

2° una cattedra nel R. Istituto tecnico « Alberto Lamarmora » di Sassari.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. Nella domanda il concorrente deve dichiarare con precisione se concorre a entrambe le cattedre o a quale di esse.

La domanda deve inoltre contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova grafica, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno di età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana:

6° diploma che abiliti all'insegnamento del disegno negli Istituti tecnici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami sostenuti pel conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al medico provinciale, per la visita ch'egli farà al concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che il concorrente

verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Gli esami consteranno di una prova grafica e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova grafica.

Sono sedi d'esame per la prova grafica: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova grafica e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, in una prova di cultura generale e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

La Commissione giudicatrice formerà una graduatoria finale distinta per ciascuna delle cattedre poste a concorso, comprendente al massimo tre nomi: quei concorrenti che abbiano meritato una votazione complessiva inferiore a otto decimi non potranno esservi inclusi.

Di ciascuna graduatoria l'Amministrazione si varrà soltanto per provvedere alla cattedra corrispondente.

Se il vincitore di una delle cattedre poste a concorso non abbia già un posto di ruolo nelle scuole medie governative, lo otterrà col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200. Se egli sia straordinario o ordinario di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, si applicheranno le norme dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Nel caso che il vincitore rifiuti la cattedra, o ricevutane l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, o risulti irreperibile, perderà ogni diritto derivante dall'essere stato compreso nella corrispondente graduatoria.

Per ottenere la cattedra il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
RAVA.

II.

Con le stesse norme e alle stesse condizioni del concorso precedente è aperto un altro concorso speciale a due cattedre di disegno (*A* e *B*) nei corsi maschili o con classi miste del R. Istituto tecnico « Filippo Parlatore » di Palermo.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
RAVA.

Concorso speciale a una cattedra di computisteria e ragioneria del R. Istituto tecnico di Bologna.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso speciale, per titoli e per esame, a una cattedra di computisteria e ragioneria nei corsi maschili o con classi miste del R. Istituto tecnico « Pier Crescenzio » di Bologna.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni salvo le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142 a favore di coloro che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, del sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento di computisteria e ragioneria negli Istituti tecnici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami sostenuti pel conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al medico provinciale, per la visita ch'egli farà al concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata.

Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, in una prova di cultura generale e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

La graduatoria finale comprenderà al massimo tre nomi: quei concorrenti che abbiano meritato una votazione complessiva inferiore a otto decimi non potranno esservi inclusi.

Della graduatoria l'Amministrazione si varrà soltanto per provvedere alla cattedra messa a concorso.

Se il vincitore della cattedra non abbia già un posto di ruolo nelle scuole medie governative lo otterrà col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200. Se egli sia straordinario o ordinario di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, si applicheranno le norme dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Nel caso che il vincitore rifiuti la cattedra, o ricevutane l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, o risulti irreperibile, perderà ogni diritto derivante dall'essere stato compreso nella graduatoria.

Per ottenere la cattedra il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso speciale a una cattedra di lingua francese nei corsi femminili del R. Istituto tecnico di Torino.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso speciale, per titoli e per esame, a una cattedra di lingua francese nei corsi femminili del R. Istituto tecnico « Germano Sommeiller » di Torino.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione esatta del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo, con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro che, fornite di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato con R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della lingua francese negli Istituti tecnici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami pel conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome della concorrente.

Al medico provinciale, per la visita ch'egli farà alla concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che la concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensate dal presentare i documenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale od in copia legalmente autenticata.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà

alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248. Le concorrenti dovranno svolgere il tema interamente in francese.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, in una prova di cultura generale e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

La graduatoria finale comprenderà al massimo tre nomi: quelle concorrenti che abbiano meritato una votazione complessiva inferiore a otto decimi non potranno esservi incluse.

Della graduatoria l'Amministrazione si varrà soltanto per provvedere alla cattedra messa a concorso.

Se la vincitrice della cattedra non abbia già un posto di ruolo nelle scuole medie governative, lo otterrà col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 2200. Se sia straordinaria o ordinaria di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, si applicheranno le norme dell'art 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Nel caso che la vincitrice rifiuti la cattedra, o ricevutane l' offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all' Amministrazione che la accetta, o risulti irreperibile, perderà ogni diritto derivante dall'essere stata compresa nella graduatoria.

Per ottenere la cattedra il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso speciale ad una cattedra di lingua tedesca nei corsi femminili del R. Istituto tecnico di Torino.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141 e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso speciale, per titoli e per esame, ad una cattedra di lingua tedesca nei corsi femminili del R. Istituto tecnico « Germano Sommeiller » di Torino.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla accedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salvo le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricato fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè nell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre [illegible]), che abilita all'insegnamento della lingua tedesca negli Istituti tecnici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami pel conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome della concorrente.

Al medico provinciale, per la visita ch'egli farà alla concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che la concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata.

Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse, che sia stata ammessa al concorso, riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento, approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 148. Le concorrenti dovranno svolgere il tema interamente in tedesco.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, in una prova di cultura generale e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

La graduatoria finale comprenderà al massimo tre nomi: quelle concorrenti che abbiano meritato una votazione complessiva inferiore a otto decimi non potranno esservi incluse.

Della graduatoria l'Amministrazione si varrà soltanto per provvedere alla cattedra messa a concorso.

Se la vincitrice della cattedra non abbia già un posto di ruolo nelle scuole medie governative, lo otterrà col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 2200. Se sia straordinaria o ordinaria di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, si applicheranno le norme dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Nel caso che la vincitrice rifiuti la cattedra, o ricevutane l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, o risulti irreperibile, perderà ogni diritto derivante dall'essere stato compreso nella corrispondente graduatoria.

Per ottenere la cattedra la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso speciale a una cattedra di lingua italiana e storia del R. Istituto nautico di Bari.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso speciale, per titoli e per esame, a una cattedra di lingua italiana e storia nel Regio Istituto nautico *Pitagora* di Bari.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite di 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della lingua italiana e della storia negli Istituti nautici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al medico provinciale, per la visita ch'egli farà al concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4 anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, in una prova di cultura generale e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova grafica avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti delle discipline che si insegnano dalla cattedra messa a concorso, e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportata una classificazione non inferiore ai sei decimi.

La graduatoria finale comprenderà al massimo tre nomi: quei concorrenti che abbiano meritato una votazione complessiva inferiore a otto decimi non potranno esservi inclusi.

Della graduatoria l'Amministrazione si varrà soltanto per provvedere alla cattedra messa a concorso.

Se il vincitore della cattedra non abbia già un posto di ruolo nelle scuole medie governative, lo otterrà col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200. Se egli sia straordinario o ordinario di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, si applicheranno le norme dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Nel caso che il vincitore rifiuti la cattedra, o ricevutane l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, o risulti irreperibile, perderà ogni diritto derivante dall'essere stato compreso nella graduatoria.

Per ottenere la cattedra il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
RAVA.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il rapporto del 30 agosto 1907, n. 213, col quale i capi della Corte d'appello di Bologna propongono che sia aperto in quel distretto un concorso a dieci posti di ufficiale giudiziario;

Visti gli articoli 3 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, 1, 2, 3, 6, 7 e 19 del relativo regolamento 28 giugno 1903, n. 248;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a dieci posti di ufficiale giudiziario nel distretto della Corte d'appello di Bologna, al quale prenderanno parte esclusivamente coloro che, sebbene abbiano ottenuto nel distretto stesso l'abilitazione ai posti di usciere giudiziario secondo le cessate disposizioni, non possono conseguire la nomina senza un nuovo esame.

Art. 2.

L'aspirante dovrà presentare, non più tardi del giorno 20 ottobre del corrente anno, al procuratore del Re nella cui giurisdizione risiede, la domanda in carta da bollo da L. 0.60, diretta al primo presidente della Corte d'appello di Bologna e corredata dei documenti legali, da cui risulti:

1° non avere superati gli anni 35 di età;

2° essere cittadino del Regno;

3° essere di sana costituzione fisica;

4° essere di moralità sotto ogni rapporto incensurabile;

5° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi o non si può essere assunti all'ufficio di giurato a termini degli articoli 5 e 6 legge 8 giugno 1874, n. 1437 (serie 2ª), modificata col R. decreto 1° dicembre 1889;

6° non essere in istato di interdizione, o d'inabilitazione o di fallimento.

La domanda scritta e firmata dall'aspirante dovrà indicare il domicilio del medesimo.

Art. 3.

I concorrenti dovranno sostenere un esame scritto ed orale, secondo le norme fissate dal regolamento suaccennato.

Art 4.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 20 e 21 dicembre corrente anno, presso la Corte d'appello di Bologna, e quella orale nel giorno che sarà destinato dalla Commissione esaminatrice.

Roma, li 11 settembre 1907.

Pel ministro
N. COCUCCI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE
Amministrazione del lotto pubblico

AVVISO DI CONCORSO
per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 53 in Peschiera (compartimento di Venezia) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1903-904 — Riscossioni L. 15,054.00 — Aggio lordo L. 1605.

Esercizio 1904-905 — Riscossioni L. 11,[illegible] — Aggio lordo L. [illegible]295.

Esercizio 1905-906 — Riscossioni L. 14,[illegible] — Aggio lordo L. 156[illegible].

Media annuale delle riscossioni L. 13,[illegible] — Media annuale dell'aggio lordo L. 14[illegible]8.

Il concorso è aperto fra i commessi di carriera (reggenti, gerenti, commessi e collettori del lotto) che a tutto il giorno 25 ottobre 1907, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno 5 anni di servizio stabile e si trovino nelle altre condizioni volute dal regolamento per essere ammessi.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato corrispondente al capitale di L. 1175.

Ai sensi della legge 23 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale ed alla condizione di mantenere aperta al pubblico la seguente collettoria:

Collettoria di Valeggio, la cui riscossione media annuale è stata nell'ultimo triennio di L. 1735.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 15 settembre 1907.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

AVVISO DI CONCORSO
per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. [illegible] (compartimento di Firenze) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1903-1904 — Riscossioni L. [illegible] — Aggio lordo L. 3,618.00.

Esercizio 1904-1905 — Riscossioni L. 37,152.00 — Aggio lordo L. 3,429.00.

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. [illegible] — Aggio lordo L. 3,771.00.

Media annuale delle riscossioni L. [illegible] — Media annuale dell'aggio lordo L. 3,603.00.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 25 ottobre 1907, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e [illegible] di un aggio medio effettivo non inferiore a L. [illegible].

I ricevitori non ancora soggetti alle disposizioni dell'art. 10 della legge 23 luglio 1906, n. 623 possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 1,984.80 (il quale, con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa, corrisponde a quello sopraindicato).

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 3,112.00.

Ai sensi della legge predetta, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1,500.00 verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale ed alla condizione di mantenere aperta al pubblico la collettoria di Montelupo la cui riscossione media annuale è stata nell'ultimo triennio di L. 4,002.00.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti

dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 15 settembre 1907.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 303 in Scicli (compartimento di Palermo) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1904-1905 — Riscossioni L. 13,797 — Aggio lordo L. 1480.

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 15,487 — Aggio lordo L. 1648.

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 11,372 — Aggio lordo L. 1237.

Media annuale delle riscosioni L. 13,552 — Media annuale dell'aggio lordo L. 1455.

Il concorso è aperto fra i commessi di carriera (reggenti, gerenti, commessi e collettori del lotto) che a tutto il giorno 25 ottobre 1907, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno 5 anni di servizio stabile e si trovino nelle altre condizioni volute dal regolamento per esservi ammessi.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 1150.

Ai sensi della legge 23 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500, verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 15 settembre 1907.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 8 in Venezia (compartimento di Venezia) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1903-1904 — Riscossioni L. 125,344 — Aggio lordo L. 6987.

Esercizio 1904-1905 — Riscossioni L. 112,580 — Aggio lordo L. 6540.

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 127,320 — Aggio lordo L. 7056.

Media annuale delle riscossioni L. 121,748 — Media annuale dell'aggio lordo L. 6861.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 25 ottobre 1907, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio effettivo non inferiore a L. 5361.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623, possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 4588.80 (il quale, con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa, corrisponde a quello sopraindicato).

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 5150.

Ai sensi della legge predetta, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500, verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni, e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da centesimi 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 15 settembre 1907.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 357 in Saviano (compartimento di Napoli) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1904-1905 — Riscossioni L. 12,265.00 — Aggio lordo L. 1,327.00.

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 18,093.00 — Aggio lordo L. 1,909.00.

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 18,983.00 — Aggio lordo L. 1,998.00.

Media annuale delle riscossioni L. 16,447 00 — Media annuale dell'aggio lordo L. 1,744.00

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 25 ottobre 1907, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio effettivo non inferiore a L. 244.00.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato corrispondente al capitale di L. 1395.

Ai sensi della legge predetta, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1,500.00 verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale ed alla condizione di mantenere aperta al pubblico la collettoria di San Paolo Belsito la cui riscossione media annuale è stata nell'ultimo triennio di L. 6635.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 15 settembre 1907.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Sui negoziati per il compromesso austro-ungarico, che dispacci da Vienna lasciavano credere poco meno che concluso, si fanno ora i più disparati commenti. Un redattore della *Neue Freie Presse* ha voluto intervistare in proposito un eminente uomo di Stato austriaco per conoscerne la sua opinione.

« I negoziati – ha detto lo statista – sono giunti ora al punto decisivo. Il Governo austriaco ha dimostrato al Governo ungherese l'impossibilità di presentare alla Camera di Vienna il compromesso ove in pari tempo non siano risolti i problemi della quota e della Banca. Da questi problemi dipende la sorte di tutto il compromesso.

« Il dissidio d'idee fra i due Governi non fu appianato sinora; ma vi sono due modi di giungere all'accordo; attualmente si fanno seri tentativi all'uopo. La situazione è dunque parzialmente migliorata: tutto sta che il tentativo riesca. Io ne ho speranza, ma, a parlare schietto, se anche questa speranza non si attuasse, l'Austria non ne avrebbe gran danno nè politicamente nè economicamente ».

Il consigliere de Prauger, segretario generale della Banca austro-ungarica, interrogato sul problema della Banca, ha detto:

« Il congresso generale di quest'anno incaricherà il Consiglio generale di trattare per il prolungamento del privilegio della Banca. Le pratiche opportune saranno iniziate al principio del 1908. Non credo che la Banca si appagherà di ottenere che il privilegio sia prolungato sino al 1917; è termine troppo breve; esso dovrebbe essere prolungato almeno per venti o trenta anni. Del resto, dicano che vogliono i miei connazionali ungheresi: la Banca ungherese indipendente, che essi desiderano istituire, non sarebbe nè più ungherese nè più indipendente della Banca austro-ungarica ».

Nonostante l'ottimismo della *Neue Freie Presse*, telegrammi in data di ieri da Budapest informano che i negoziati sono stati sospesi e che i commissari ungheresi sono ritornati a Budapest, calorosamente felicitati dai deputati per la loro ferma condotta.

* *
*

Telegrafano da Varsavia al *Piccolo* di Trieste che il *Kurier Vassarki* del giorno 15 corrente conteneva la notizia che il Comitato dei ministri ha approvato in massima il problema dell'autonomia della città e dei comuni del Regno di Polonia. Il progetto sarà presentato alla terza Duma con l'invito a esaminarlo sollecitamente.

Esso però non tiene conto di molte domande dei polacchi. Fra altro la polizia continuerà ad essere affidata allo Stato; inoltre i presidenti della città e i borgomastri non saranno eletti, ma nominati dal Governo.

* *
*

L'*Echo de Paris* pubblica un dispaccio da Tangeri in data 18, il quale dice che notizie da Fez confermano la voce che il Sultano è partito con un esercito di 5000 uomini. Quando attraversò il paese delle tribù dei Beni Assen, numerosi contingenti si unirono all'esercito sceriffiano, il quale giungendo a Rabat, comprenderà oltre 15,000 soldati.

Anche il ministro della guerra, El-Guebbas, partirà fra pochi giorni per Rabat.

Notizie da questa città dicono che la popolazione ne è agitata in seguito all'arrivo di lettere dei due Sultani. Essa è divisa in due campi. Nondimeno le autorità sceriffiane non hanno potuto contromandare l'invio delle armi che è stato fatto loro da Larrache, ove esistevano in deposito cartuccie e fucili, che sono stati mandati per mare a Rabat, per essere consegnati al Sultano Abd-el-Aziz.

La *London Tribune* ha da Tangeri che Mulay Hafid vorrebbe recarsi a Rabat per conferire con Abd-el-Aziz e indurlo all'abdicazione. Se questi rifiutasse, egli ha deciso di attaccarlo.

Mulay Hafid ha con sè 11,000 uomini e spera di trovarne di più in cammino, promettendo di chiedere alla Francia l'abbandono di Ugida e di Casablanca. Promette anche da parte sua di soddisfare tutti i reclami finanziari degli europei.

Per accaparrarsi le simpatie della Francia, Mulay Hafid ha consigliato alle tribù di Chowias di desistere dalle ostilità. E' pure sua intenzione di aggiornare i negoziati con le potenze fino a che egli non si sia installato come Sultano a Fez.

Continuano le trattative fra la Germania e la Francia per trovare una formula atta a risolvere il problema marocchino sulla base di un riconoscimento di una sfera d'influenza tedesca al Marocco sulla costa dell'Atlantico, e la Francia avrà in cambio l'appoggio della Germania per la frontiera algerina.

Secondo il *Daily Telegraph* l'Inghilterra dal canto suo desidera che venga garantito lo *statu quo* nel Marocco settentrionale, dal capo Spartel a Ceuta.

Dato che la situazione vada sempre migliorando a Casablanca e località limitrofe e che la formula suddetta possa trovarsi senza troppe difficoltà, il piano del Governo francese sarebbe, secondo il *Gil Blas*, di fare rimpatriare la maggior parte delle truppe e di non lasciare a Casablanca che una forza militare assai ridotta, la quale, con contingenti di soldati spagnuoli, assicurerebbe la polizia della città: ciò che sarebbe la esecuzione letterale dell'Atto di Algesiras.

Il trattato generale di arbitrato italo-argentino

Un dispaccio dall'Aja informa che ieri le due delegazioni d'Italia e della Repubblica Argentina, intervenute alla Conferenza della pace, debitamente autorizzate dai rispettivi Governi, hanno firmato un trattato generale d'arbitrato fra i due Stati.

Per il Governo italiano firmarono S. E. il conte Tornielli, l'on. Pompilj e l'on. Fusinato e per il Governo argentino Saenz Pena, ministro a Roma, e Drago e Larreta, ex-ministri degli affari esteri.

Il testo del trattato è il seguente:

S. E. il presidente della Repubblica Argentina e S. M. il Re d'Italia, ispirandosi ai principî della Convenzione per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali conclusa all'Aja il 29 luglio 1899 e desiderando conformemente allo spirito dell'art. 19 della detta Convenzione consacrare mediante un accordo generale il principio dell'arbitrato obbligatorio nei loro rapporti reciproci hanno deciso di concludere una Convenzione a tale scopo ed hanno nominato per plenipotenziari i loro delegati alla Conferenza della pace, i quali dopo essersi comunicati i pieni poteri ed averli trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Le alte parti contraenti si impegnano a sottoporre all'arbitrato tutte le contestazioni di qualsiasi natura che sorgano o che possano sorgere fra esse e che non abbiano potuto essere risolte per via diplomatica ad eccezione di quelle che [illegible] alle disposizioni costituzionali vigenti nell'uno o nell'altro [illegible] [illegible]ioni per le quali [illegible] la legge territoriale [illegible] competente l'autorità giudiziaria le parti contraenti [illegible] a non sottoporre

il litigio al giudizio arbitrale se non dopo che la giurisdizione nazionale sia stata esaurita.

Saranno in ogni caso sottoposte all'arbitrato le seguenti contestazioni:

1° le divergenze concernenti la interpretazione e l'applicazione delle Convenzioni concluse o da concludersi fra le parti contraenti;

2° le divergenze concernenti l'interpretazione o l'applicazione di un principio di diritto internazionale.

La questione di sapere se la contestazione costituisca o no una divergenza prevista sopra sarà pure sottoposta all'arbitrato.

Sono espressamente sottratte all'arbitrato le contestazioni relative alle nazionalità degli individui.

Art. 2.

In ogni caso particolare le alte parti contraenti firmano un compromesso speciale col quale determinano l'oggetto del dissidio e, se del caso, la sede del tribunale, la lingua che esso adoperarà, le lingue l'uso delle quali sarà autorizzato dinanzi ad esso, l'ammontare della somma che ciascuna parte dovrà depositare a titolo di anticipo per le spese, la forma e i termini del tempo da osservarsi in quello che concerne la costituzione del tribunale, lo scambio delle memorie e dei documenti nonchè in genere tutte le condizioni che esse parti contraenti avranno convenuto.

In mancanza di un compromesso gli arbitri nominati secondo gli articoli 3° e 4° del presente trattato giudicano in base alle pretese che sono loro sottoposte. Tutto al più, in mancanza di uno speciale accordo, le disposizioni stabilite dalla Convenzione del 1899 per la soluzione pacifica dei conflitti internazionali, saranno applicate con la riserva delle aggiunte e delle modificazioni contenute negli articoli seguenti:

Art. 3.

Salvo contraria stipulazione il tribunale sarà composto di tre membri. Le due parti nominano ciascuno un arbitro scelto di preferenza nella lista dei membri della Corte permanente formulata dalla detta Convenzione dell'Aja e si intendono sulla scelta *di un superarbitro*. Se non si raggiunge l'accordo in proposito le parti si rivolgeranno ad una terza potenza affinchè questa faccia tale designazione e in mancanza di accordi in proposito rivolgeranno una domanda a questo scopo a S. M. la Regina dei Paesi Bassi o ai suoi successori. Il superarbitro è scelto nella lista dei membri della detta Corte permanente e non può essere suddito di una delle parti nè essere domiciliato o residente nei loro territori. La stessa persona non può essere nominata superarbitro in due questioni successive.

Art. 4.

Nel caso in cui le parti non si accordassero per la costituzione del tribunale le funzioni arbitrali verranno conferite ad un arbitro unico, il quale, salvo contraria stipulazione, verrà nominato secondo le regole stabilite nel precedente articolo per la nomina del superarbitro.

Art. 5.

La sentenza arbitrale è resa a maggioranza dei voti senza che vi sia luogo di menzionare l'eventuale dissenso di un arbitro. La sentenza è firmata dal presidente e cancelliere o dall'arbitro unico.

Art. 6.

La sentenza arbitrale decide definitivamente senza appello la contestazione. Tuttavia il tribunale o l'arbitro che la pronunciò la sentenza può, prima che questa sia eseguita, essere chiamato a giudicare di una domanda di revisione nei seguenti casi: 1° se fu giudicato su documenti falsi od erronei; 2° se la sentenza si trova in tutto od in parte viziata da un errore di fatto che resulti da atti o da documenti della causa.

Art. 7.

Qualsiasi divergenza che possa sorgere fra le parti circa l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza sarà sottoposta al giudizio del tribunale o dell'arbitro che la pronunciò.

Art. 8.

Il presente trattato è redatto nelle lingue spagnuola, italiana e francese. Le alte parti contraenti dichiarano di considerare in caso di dubbio il testo francese come facente fede.

Art. 9.

Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma appena possibile.

Il trattato avrà la durata di dieci anni a datare dallo scambio delle ratifiche. Se esso non sarà denunciato sei mesi prima della sua scadenza sarà ritenuto rinnovato per un nuovo periodo di dieci anni e così di seguito.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Madre, secondo un dispaccio che il *Journal* di Parigi riceve da Cambray, giunse nel pomeriggio di ieri in quella città, col seguito, in automobile.

S. M. pranzò in uno dei saloni dell'Hôtel Boissis e quindi ripartì in automobile per Bruges, ove si reca a visitare l'Esposizione.

S. A. R. la Principessa Laetitia e S. A. R. il Conte di Salemi si recarono ieri a visitare le LL. MM. il Re e la Regina a Racconigi. Fecero colazione al Castello e ripartirono in automobile per Torino.

La Commissione d'inchiesta per l'esercito. — Un comunicato della Commissione reca:

« Ieri (18) la Commissione d'inchiesta per l'esercito proseguì gli interrogatori, e sentì alcuni ufficiali di artiglieria, cioè il maggiore Bassi, i capitani Ascoli, Siniscalco e De Arcayne ed i tenenti Perenoco, Ruggiero, Pellizzari, Magnaghi e De Pignier.

Per il XX Settembre. — Le Associazioni liberali, militari, ecc., si riuniranno domani in piazza Ss. Apostoli alle 15.30 per recarsi in corteo a Porta Pia a commemorarvi solennemente la ricorrenza anniversaria della liberazione di Roma.

Nella mattinata vi si recheranno, in tenuta di parata, i Ricreatori, partendo da piazza Esquilino.

Nel pomeriggio le Associazioni dei partiti popolari partiranno da piazza del Popolo e si recheranno al Campidoglio ad appendere corone alla lapide che, nell'aula consigliare, rammenta la Repubblica romana del 1849.

Nelle scuole. — Gli esami della R. scuola tecnica femminile di Roma per l'ammissione alle classi seconda e terza saranno dati al principio del prossimo ottobre.

Per l'ammissione alla prima classe occorre aver superato l'esame di maturità o avere la licenza elementare degli anni passati.

Le iscrizioni si ricevono tutti i giorni non festivi, dalle ore 9 alle 12, nel locale di residenza della scuola, piazza della Pigna, n. 12.

Asta municipale. — Il 5 ottobre p. v., in Campidoglio, avrà luogo la gara d'asta per l'appalto dei lavori occorrenti per la piantagione delle alberate lungo le vie suburbane fuori della cinta daziaria. È prevista la spesa di L. 6000.

L'asta avrà luogo col metodo delle schede segrete, con aggiudicazione definitiva nell'unico incanto.

Disposizione municipale. — Un manifesto del R. commissario per il comune di Roma ordina, in base alla prescrizione della legge comunale e provinciale, che le sostanze alimentari le quali trovansi nei pubblici esercizi: caffè, bar, osterie, forni, pasticcerie, trattorie, ecc., ecc., devono continuamente e completamente essere riparate dagli insetti per mezzo di copri-vivande, di veli od in qualsiasi altro modo corrispondente allo scopo.

Contro i contravventori si procederà a forma di legge.

Congresso delle Banche popolari. — Stamane alla presenza di S. E. il ministro d'agricoltura, on. Cocco-Ortu, e sotto la presidenza dell'on. Luigi Luzzatti, è stato inaugurato, a Cremona, il VII Congresso delle Banche popolari italiane.

L'on. Luzzatti e l'on. Cocco-Ortu hanno pronunziato discorsi applauditissimi.

Di questa solenne inaugurazione dell'importante Congresso diremo nel nostro numero di posdomani sabato.

Congresso medico. — Ieri, a Parma, nell'aula magna dell'Università, venne inaugurato il 14° Congresso medico interprovinciale.

Parlarono il prefetto, comm. Doneddu, e Torrigiani per la Provincia ed il prof. Cattaneo per il sindaco.

Il presidente del Comitato, prof. Riva, spiegò gli scopi del Congresso. Alla presidenza d'onore vennero nominati i professori Massalongo, Maragliano e De Giovanni.

Nel pomeriggio incominciò il lavoro scientifico.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della prima decade di settembre reca:

Nell'alta Italia e nell'alto versante tirrenico la pioggia caduta in questa decade, sebbene insufficiente, riuscì tuttavia benefica alle campagne, specialmente alle viti ed agli olivi. La siccità molesta tuttora le terre delle regioni meridionali e delle isole. L'uva va maturando rigogliosa nell'Italia settentrionale e centrale, e dà affidamento di un buon prodotto. Al sud è incominciata la vendemmia con risultato soddisfacente. L'olivo difetta di umidità nella bassa Italia e nelle isole Si lamenta la penuria dei foraggi. Le frutta sono in complesso abbondanti.

Movimento commerciale. — Il 17 corrente furono caricati a Genova 812 carri, di cui 365 di carbone pel commercio, a Venezia 394, di cui 67 di carbone pel commercio, e a Savona 210 di cui 124 di carbone pel commercio.

Marina mercantile. — È giunto a New York il *Re d'Italia* del Lloyd Sabaudo. Da Gibilterra ha transitato diretto a Buenos Aires il *Siena* della Società Italia, e il *Savoia* della Veloce pure diretto al Plata.

ESTERO.

Per gli esportatori di gioiellerie. — La Camera di commercio italiana, in Marsiglia, informa che in Francia trovano facile collocamento gli articoli di oro di 18 carati, e segnatamente le catene e i braccialetti. Su tale riguardo essa esprime l'avviso che, con maggiore probabilità di riuscita, il nostro paese potrebbe avviare affari in articoli di gioielleria, in concorrenza con la Svizzera e la Germania, le quali attualmente forniscono in misura maggiore il mercato francese di tale articolo.

Commercio delle colonie francesi. — La statistica pubblicata dal Ministero delle colonie dà per l'anno 1905, le seguenti cifre: totale importazione ed esportazione fr. 874 milioni, con un aumento di circa 91 milioni sull'anno precedente. Essa era divisa in milioni 489 nell'importazione e milioni 385 nell'esportazione. La parte che ebbe la Francia fu di milioni 378, nell'assieme divisi poi in milioni 226 nell'importazione (42.8 0|0) e milioni 152 e mezzo nell'esportazione (39.5 0|0).

Il commercio fra le colonie stesse raggiunse i 12 milioni e mezzo nell'importazione e 7 milioni nell'esportazione.

In questo ammontare non è però calcolata l'Algeria e la Tunisia il cui commercio raggiunse un totale di 762 milioni di cui 612 e mezzo per l'Algeria e 149 per la Tunisia.

Il totale quindi del commercio coloniale della Francia raggiunse nel 1905 il grosso ammontare di un miliardo e 636 milioni, a cui mai era arrivato prima.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

ANVERSA, 18. — Stamani si è constatata una certa ripresa di lavoro fra gli operai esteri, gli operai dei grani, i portatori di sacchi e gli operai addetti allo scarico del legname del carbone e delle mercanzie in genere. Gli operai che hanno ripreso il lavoro sono circa 2000.

L'*Antwert Grain Works* che lunedì lavorava con 10 squadre di operai ed ieri con 27 oggi dispone di 70 squadre ossia di circa 500 uomini.

Il *Trouworaty* lavora con 40 squadre e la *Noorth* con 55.

Oggi si lavora a bordo di 118 navi con 4000 operai.

HETTSTED, 18. — Un treno partito stamani per la linea Halle-Hettsted è deviato fra Volkstedt e Helmsdorf. La causa del deviamento è ancora sconosciuta.

Due vagoni sono caduti dal terrapieno.

Si dice che vi siano dieci o dodici viaggiatori feriti.

BERLINO, 18. — Il *Reichsanzeiger* annuncia che l' Imperatore ha conferito la gran croce dell'Aquila Rossa con spade al generale Kuropatkine, la gran croce dell'Aquila Rossa al capo di stato maggiore austriaco, Hoetzendorf, l'Aquila Rossa di prima classe con spade al tenente generale russo Mischtschenko, l'Aquila Rossa di prima classe al generale Scalon, governatore generale di Varsavia, l'ordine della Corona di Prussia di prima classe con spade al tenente generale Herschelmann, governatore generale di Mosca, l'ordine della Corona di Prussia di terza classe al tenente di vascello francese Joseph.

SCIANGAI, 18. — La nave *Tefumaru* della *Nisshen-Kisen-Kaisha*, si è incendiata a tre miglia da Cing-Kiang.

Corre voce che cento persone siano morte nell'incendio.

COSTANTINOPOLI, 18. — Le provenienze da Alessandria di Egitto sono assoggettate ad una quarantena di tre giorni.

TOLONE, 18. — Stamane un incendio, sviluppatosi nell'arsenale, ha distrutto la scala monumentale e il deposito dei ferri-vecchi.

Il fuoco si manifestò in uno *stock* di cotone ultimamente immagazzinato in un locale situato presso la scala.

Si crede che l'incendio sia dovuto alla fermentazione del cotone stesso.

Dopo cinque ore di sforzi, il fuoco è stato domato.

I danni sono gravi; si esclude ogni idea di dolo.

PIETROBURGO, 18. — Nel borgo di Ladygenk, nella provincia di Kiew, durante la fiera, una folla di mille contadini, capitanati dall'ex-deputato alla Duma, Kutcherenko, ha assalito un distaccamento di polizia rurale, ferendo il commissario ed un agente. La polizia ha sparato ferendo sette persone. Kutcherenko e numerosi contadini sono stati arrestati.

PARIGI, 18. — Dispacci ufficiali, giunti oggi a Parigi, annunciano che la situazione a Tangeri e a Rabat è calma.

La controtorpediniera *Bombarde*, una delle navi che assicuravano le comunicazioni tra Casablanca e Tangeri, sarà sostituita da un'altra controtorpediniera.

Due incrociatori, l'*Amiral Aube* e la *Gloire*, torneranno pure in Francia per subirvi lievi riparazioni.

Centosessanta indigeni sono tornati a Casablanca. Essi riferiscono che tra le tribù circolano persistentemente voci di pacificazione.

Si dice che i mehradras e gli uladali si accampererebbero a Sidi-Brahim, a circa venti chilometri a sud-est di Casablanca.

SEBASTOPOLI, 18. — Parecchi marinai appartenenti alle co-

razzate *Rostilaw* e *Panteleimon* sono comparsi oggi dinanzi al Consiglio di guerra navale per rispondere della costituzione di una associazione destinata a combattere il regime politico attuale. Uno degli imputati è stato condannato alla deportazione in Siberia e gli altri al carcere per periodi diversi.

PIETROBURGO, 18. — Cominciano a giungere dalle Provincie informazioni sui risultati delle elezioni di primo grado per la Duma.

La maggior parte degli elettori scelti dai Comuni del Governo di Mosca sono qualificati come moderati; probabilmente appartengono all'opposizione.

CARLSRUHE, 18. — Il granduca si è ammalato domenica per disturbi intestinali con febbre.

I dolori e la febbre sono ieri diminuiti.

SOFIA, 18. — A Plewna sono stati inaugurati solennemente il Mausoleo ai combattenti di Plewna, il museo di Alessandro II ed il parco di Scobelew, in un'immensa fossa, che forma un tumulo **sulla sommità della collina ove trovarono la morte 12,000 russi, riposano i loro cadaveri.**

La cerimonia si è svolta tra l'indescrivibile entusiasmo della popolazione.

Poscia il principe Ferdinando ed i granduchi hanno visitato altri luoghi storici.

Il principe ha conferito al granduca Vladimiro la croce dell'ordine militare per il valore.

La Delegazione russa è ripartita per Odessa.

Il principe ed i granduchi sono ripartiti per Euxinograd.

BERLINO, 19. — **Il *Berliner Tageblatt* ha da Dresda: Il Re di Sassonia è caduto ieri da cavallo durante le esercitazioni della ventiquattresima divisione e si è ferito leggermente. Il Re ha potuto nondimeno rimontare a cavallo.**

LONDRA, 19. — Telegrafano allo *Standard*, da Tangeri, che il famoso Ben Aissa ha decisamente riconosciuto Mulai Afid come Sultano.

Si assicura che egli ha fatto la sua entrata a Marrakesch soltanto con una piccola scorta.

BERLINO, 19. — Nei circoli ufficiali si ignora l'accidente riferito dai giornali, secondo i quali il Re di Sassonia sarebbe caduto da cavallo durante le manovre.

HELSINGFORS, 19. — I lavori per togliere l'acqua dallo *yacht* imperiale *Standard* continuano con successo.

Le cabine sono ora completamente vuote. La luce elettrica funziona nuovamente.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 18 settembre 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	757.00.
Umidità relativa a mezzodì	55
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 23.4.
	minimo 17 4.
Pioggia in 24 ore	—

18 settembre 1907.

In Europa: pressione massima di 773 sulla Manica, minima di 753 sulla Russia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente salito al nord, centro e Sardegna, generalmente disceso altrove; temperatura irregolarmente variata; pioggie sul medio e basso versante Tirrenico, sul medio e basso versante Adriatico, Sicilia e nord-Sardegna; qualche temporale al Centro e Sicilia; alto Adriatico agitato.

Barometro: 766 lungo la catena alpina; 759 sull'ovest-Sicilia.

Probabilità: venti moderati del 1° e 2° quadrante; cielo generalmente sereno al nord, prevalentemente vario altrove con pioggie sparse; mare Adriatico mosso.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 18 settembre 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore: Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	25 9	20 9
Genova	sereno	legg. mosso	23 7	18 3
Spezia	sereno	calmo	25 0	15 6
Cuneo	sereno	—	20 3	12 6
Torino	sereno	—	21 3	14 0
Alessandria	sereno	—	24 2	12 1
Novara	sereno	—	23 0	12 5
Domodossola	sereno	—	23 6	9 0
Pavia	sereno	—	23 2	11 1
Milano	1/4 coperto	—	23 8	14 4
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	22 7	13 8
Bergamo	sereno	—	20 2	14 4
Brescia	—	—	—	—
Cremona	sereno	—	22 5	14 1
Mantova	sereno	—	22 4	13 8
Verona	sereno	—	22 4	13 2
Belluno	sereno	—	22 5	11 5
Udine	sereno	—	20 4	14 0
Treviso	nebbioso	—	21 0	14 2
Venezia	1/4 coperto	legg. mosso	20 5	14 5
Padova	sereno	—	21 3	13 5
Rovigo	sereno	—	20 5	13 0
Piacenza	sereno	—	22 8	11 0
Parma	sereno	—	22 0	12 9
Reggio Emilia	sereno	—	20 8	14 6
Modena	sereno	—	20 3	13 9
Ferrara	1/4 coperto	—	21 2	13 7
Bologna	1/4 coperto	—	19 8	14 7
Ravenna	1/4 coperto	—	20 5	12 0
Forlì	3/4 coperto	—	19 8	15 2
Pesaro	coperto	?	21 9	17 0
Ancona	piovoso	mosso	23 0	16 0
Urbino	3/4 coperto	—	15 4	13 5
Macerata	coperto	—	18 1	12 0
Ascoli Piceno	piovoso	—	19 0	16 5
Perugia	coperto	—	18 4	15 0
Camerino	coperto	—	24 9	12 0
Lucca	3/4 coperto	—	34 4	15 2
Pisa	1/2 coperto	—	24 1	16 2
Livorno	3/4 coperto	calmo	22 5	18 0
Firenze	coperto	—	22 2	18 2
Arezzo	3/4 coperto	—	21 0	17 4
Siena	1/4 coperto	—	20 4	14 8
Grosseto	coperto	—	19 0	14 0
Roma	coperto	—	26 3	17 4
Teramo	piovoso	—	19 0	15 0
Chieti	piovoso	—	19 0	13 2
Aquila	coperto	—	19 9	13 5
Agnone	piovoso	—	17 7	12 4
Foggia	coperto	—	21 3	16 0
Bari	coperto	calmo	23 0	18 3
Lecce	coperto	—	22 5	18 0
Caserta	1/4 coperto	—	23 4	18 6
Napoli	1/2 coperto	calmo	24 8	18 3
Benevento	3/4 coperto	—	26 7	17 7
Avellino	3/4 coperto	—	23 2	10 6
Caggiano	3/4 coperto	—	20 5	14 9
Potenza	coperto	—	19 1	13 1
Cosenza	3/4 coperto	—	27 0	14 8
Tiriolo	nebbioso	—	21 0	12 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	27 2	18 0
Trapani	coperto	calmo	26 2	19 7
Palermo	coperto	calmo	27 4	16 5
Porto Empedocle	3/4 coperto	mosso	23 5	18 0
Caltanissetta	coperto	—	20 7	16 5
Messina	1/4 coperto	legg. mooss	25 6	16 3
Catania	1/2 coperto	legg. mosso	26 7	16 8
Siracusa	3/4 coperto	legg. mosso	25 0	7 3
Cagliari	1/2 coperto	legg. mosso	25 0	15 0
Sassari	coperto	—	20 9	17 1